



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
(ordinamento ex D.M. 270/2004)
in Economia e Finanza

Tesi di Laurea

**Disclosure di sostenibilità:
un confronto tra la Tassonomia europea
e i GRI Standard**

Relatore

Ch. Prof. Andrea Giacomelli

Correlatore

Ch. Prof. Stefano Battiston

Laureando

Giada Marangoni

Matricola 881991

Anno Accademico

2020 / 2021

Indice.

Introduzione.....	3
Capitolo I: Il quadro normativo sulla sostenibilità.....	5
1.1 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile della Nazioni Unite.....	5
1.2 Il Piano di Azione per Finanziare la Crescita Sostenibile.....	9
1.3 Regolamento (UE) 2016/2011, noto anche come “Regolamento Benchmark”.....	11
1.4 Regolamento (UE) 2019/2089 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011.....	12
1.5 Regolamento (UE) 2019/2088, noto anche come Regolamento SFDR”.....	12
Capitolo II: Tassonomia UE per le attività ecosostenibili.....	16
2.1 Regolamento (UE) 2020/852, noto come “Regolamento Tassonomia”.....	16
2.1.1. Contributo sostanziale alla mitigazione del cambiamento climatico.....	20
2.1.2. Contributo sostanziale all’adattamento al cambiamento climatico.....	22
2.1.3. Contributo sostanziale agli obiettivi 3),4),5) e 6).....	26
2.1.4. Do Not Significant Harm.....	27
2.1.5. Garanzie minime di salvaguardia.....	28
2.2 Tassonomia UE per le attività ecosostenibili: come si usa in pratica.....	28
Capitolo III: I GRI Standard.....	32
3.1 Il ruolo dei GRI Standard nei report di sostenibilità.....	32
3.2 Principi di rendicontazione: il GRI 101.....	33
3.3 Informativa generale: il GRI 102.....	38
3.4 Modalità di gestione: il GRI 103.....	39
Capitolo IV: Il confronto tra Tassonomia UE e GRI Standard.....	42
4.1 Norma vs Linee Guida.....	42

4.2 Criteri di vaglio tecnico vs Temi Materiali.....	43
4.3 Il grado di copertura sui pillar Environmental e Social.....	50
Conclusioni.....	55
Sitografia.....	58
Appendici.....	62
Appendici A-I: i criteri di vaglio tecnico della Tassonomia.....	62
Appendice A. Silvicoltura.....	62
Appendice B. Attività di protezione e ripristino ambientale.....	70
Appendice C. Attività manifatturiere.....	71
Appendice D. Energia.....	82
Appendice E. Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione.....	93
Appendice F: Trasporti.....	98
Appendice G: Edilizia e attività immobiliari.....	103
Appendice H: Informazione e comunicazione.....	106
Appendice I: Attività professionali, scientifiche e tecniche.....	107
Appendici L-M: i GRI Standard.....	109
Appendice L: GRI Standard per il pillar “Environmental”: la serie 300.....	109
Appendice M: GRI Standard per il pillar “Social”: la serie 400.....	120

Introduzione.

Il presente elaborato si prefigge l'obiettivo di esporre in maniera esaustiva le pratiche di rendicontazione di cui dispongono le organizzazioni nel momento in cui redigono il proprio Non Financial Report (NFR).

L'obbligo di produrre il NFR è stato introdotto con la Direttiva 2014/95/UE, recante modifica alla Direttiva sui Bilanci d'Esercizio e Consolidati e recepita in Italia con il D.Lgs 254/2016.

La Direttiva NFRD richiede alle aziende di ingenti dimensioni (banche ed imprese di assicurazione incluse) di effettuare annualmente la rendicontazione delle informazioni su tematiche ambientali, questioni sociali, diritti umani, corruzione.

A partire dal 2018 – e, quindi, dall'esercizio 2017 – le società sono tenute ad includere le dichiarazioni non finanziarie nelle loro Relazioni Annuali.

L'NFRD interessa circa 6.000 grandi aziende e gruppi in tutta la UE.

Gli obiettivi dell'NFRD sono quelli di garantire:

- Agli investitori migliori informazioni sulla sostenibilità dei loro investimenti;
- Agli stakeholder interessati l'accesso alle informazioni di cui hanno bisogno al fine di evincere l'impatto – prodotto dall'azienda - sulla società e sull'ambiente.

Da un lato, la NFRD è volta a responsabilizzare le aziende nei confronti di investitori e stakeholder. Dall'altro lato, essa non deve imporre obblighi di comunicazione eccessivi.

Il presente elaborato è incentrato sull'esposizione delle pratiche di rendicontazione attualmente a disposizione delle aziende che sono tenute, in forza della NFRD, ad allegare il report di sostenibilità alla propria relazione annuale il Non Financial Report.

Il capitolo I passa in rassegna le evoluzioni normative, a livello di Unione Europea, sul tema del NFR (Non Financial Reporting) che hanno condotto all'attuazione dei punti 1) (“Introdurre la Tassonomia UE, una classificazione universale delle attività economiche ecosostenibili”), 5) (“Rendere più trasparenti le metodologie di costruzione dei benchmark di sostenibilità”) e 9) (“Migliorare qualità e trasparenza della rendicontazione non finanziaria delle imprese”) del Piano di Azione per Finanziare la Crescita Sostenibile.

In particolar modo, in questo capitolo, vengono esaminati il c.d. “Regolamento Benchmark”, aggiornato alla sua più recente versione, ed il c.d. “Regolamento SFDR”.

Il “Regolamento Benchmark” è finalizzato alla costituzione di un quadro comune di benchmark relativi a strumenti e contratti finanziari o alla performance di fondi di investimento, in particolare indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi.

Il “Regolamento SFDR” è rivolto a partecipanti ai mercati finanziari e a consulenti finanziari, i quali sono tenuti a produrre informative – sia in sede precontrattuale sia nella relazione periodica da essi prodotta - circa gli approcci da essi adottati per integrare i rischi di sostenibilità nonché la misura in cui tengono conto degli effetti negativi sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

Il capitolo II analizza nel dettaglio il “Regolamento Tassonomia”, che costituisce il punto di arrivo delle evoluzioni normative esposte nel capitolo precedente.

In questa sezione si evidenziano i tratti salienti della Tassonomia Europea per le attività ecosostenibili, quali i criteri di vaglio tecnico a cui sottoporre le attività svolte dalle aziende affinché esse possano definirsi allineate alla Tassonomia e, quindi, ecosostenibili ai sensi della medesima (il dettaglio dei criteri di vaglio tecnico è contenuto alle Appendici A-I).

La Tassonomia costituisce un quadro contenente la definizione univoca di quali attività economiche – e quali investimenti – possano definirsi sostenibili.

In tal modo configurata, essa persegue l’obiettivo di incrementare il livello di trasparenza nei NFR al fine di agevolare, da un lato, gli investitori e gli stakeholder alla comprensione del livello di sostenibilità dell’azienda e, dall’altro lato, le aziende stesse in quanto metriche univoche di costruzione dei report implicano oneri amministrativi (di rendicontazione) ridotti.

Il capitolo si chiude con un esempio pratico di come un’azienda dovrebbe leggere la Tassonomia al fine di evincere il proprio grado di allineamento alla medesima e, infine, rendicontarlo.

Il capitolo III espone i principi generali di redazione di un report di sostenibilità previsti dai GRI Standard, che costituiscono la *practice* di rendicontazione attualmente più in auge per le aziende.

Il capitolo si concentra sugli standard generici, ovvero i GRI 101, 102, 103 relativi, rispettivamente, a “Principi Generali”, “Informativa Generale” e “Modalità di gestione”, che restituiscono una guida puntuale per le aziende chiamate a redigere il proprio report di sostenibilità. Il processo di rendicontazione parte dall’individuazione dei temi c.d. “materiali”, in ragione dell’impatto prodotto, e si sviluppa in diversi rami, a seconda del tema individuato.

La parte degli standard specifici, relativi alla Serie 200 (“Environmental”) e 300 (“Social”) è contenuta, rispettivamente, alle Appendici L ed M.

Il capitolo IV pone a confronto la Tassonomia UE e i GRI Standard, sottolineandone differenze, punti di forza e lacune presenti nelle une e nelle altre.

Il primo punto che viene sottoposto all’attenzione del lettore è legato alla vincolatività (o meno) delle due fonti analizzate:

- La Tassonomia è legge, quindi vincolante a tutti gli effetti, in quanto sancita da un Regolamento Europeo;
- I GRI Standard sono mere linee guida, quindi non vincolanti.

Successivamente, il focus si sposta sulle differenze che intercorrono tra i criteri di vaglio tecnico ed i temi materiali, in particolar modo sul risultato finale derivante dall’applicazione degli uni o degli altri.

Infine, si osserva il grado di completezza dell’una e dell’altra fonte.

Capitolo I.

Il quadro normativo sulla sostenibilità.

1.1 L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile della Nazioni Unite.

L'Agenda è il frutto di più di un decennio di conferenze delle Nazioni Unite (tenutesi nel 1992, nel 2002, nel 2012 e, infine, nel 2015) e rappresenta il nuovo quadro di riferimento globale per l'impegno nazionale e internazionale teso a trovare soluzioni comuni alle grandi sfide del pianeta.

Gli elementi essenziali dell'Agenda 2030 sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e i 169 sotto-obiettivi ad essi associati, che si raggruppano in cinque principi fondamentali quali le persone, il pianeta, la prosperità, la pace e la collaborazione (le 5 P; in inglese: people, planet, prosperity, peace, partnership).

Figura 1: le 5 P.



Fonte: <https://unric.org/it>.

Vediamo, più nel dettaglio, in cosa consistono i suddetti obiettivi.

Figura 2: i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.



Fonte: <https://unric.org/it>.

- 1) Povertà zero: porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo.
- 2) Fame zero: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile.
- 3) Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
- 4) Istruzione di qualità: fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
- 5) Uguaglianza di genere: raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze.
- 6) Acqua pulita e igiene: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie.
- 7) Energia pulita e accessibile: assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.
- 8) Lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.

- 9) Industria, innovazione e infrastrutture: costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.
- 10) Ridurre le diseguaglianze: ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni.
- 11) Città e comunità sostenibili: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
- 12) Consumo e produzione responsabili: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.
- 13) Agire per il clima: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico.
- 14) La vita sott'acqua: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.
- 15) La vita sulla terra: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre.
- 16) Pace, giustizia e istituzioni forti.
- 17) Partnership per gli obiettivi: rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

1.2 Il Piano di Azione per Finanziare la Crescita Sostenibile.

A seguito della sottoscrizione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e, successivamente, dell'Accordo di Parigi (2015), l'Unione Europea ha posto il tema della sostenibilità ambientale e sociale al centro delle proprie discussioni.

In particolare, in base alle obbligazioni derivanti dall'Accordo di Parigi, sono tre gli obiettivi da raggiungere entro il 2030:

1. La riduzione di almeno il 40% dei livelli di emissioni di gas serra rispetto a quanto registrato nel 1990.
2. Fare in modo che almeno il 32% dell'energia consumata derivi da fonti (energetiche) rinnovabili.
3. Implementare l'efficienza energetica almeno del 32,5%.

Si stima che affinché questi risultati possano essere raggiunti dall'Europa saranno necessari 180 miliardi di investimenti annui addizionali rispetto a quelli già in essere, il

che rende evidente che gli obiettivi sono impossibili da raggiungere se non passano per un coinvolgimento del settore privato.

Nel 2016 la Commissione Europea ha costituito un gruppo di esperti, l'High Level Expert Group (HLEG), che ha stilato una tabella di marcia per orientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili e gestire con maggiore efficienza i rischi finanziari connessi al cambiamento climatico, implementando, al contempo la trasparenza degli operatori del mercato finanziario.

Tale tabella di marcia prende il nome di Piano d'Azione per Finanziare la Crescita Sostenibile e prevede quanto segue:

1. Introdurre la Tassonomia UE, una classificazione universale delle attività economiche ecosostenibili;
2. Creare standard e certificazioni di qualità per i Green Bond, con l'obiettivo di incrementare la fiducia degli investitori;
3. Aumentare il livello di investimenti in infrastrutture sostenibili;
4. Modificare le Direttive MIFID II e IDD e le linee guida ESMA sulla valutazione di adeguatezza dei prodotti, includendo le preferenze dei clienti in materia di sostenibilità tra gli elementi da considerare nell'ambito dei servizi di consulenza;
5. Rendere più trasparenti le metodologie di costruzione dei benchmark di sostenibilità;
6. Incoraggiare l'integrazione di criteri ESG da parte delle società di rating e di ricerca di mercato;
7. Introdurre i criteri di sostenibilità nella definizione di dovere fiduciario, che vincola gli investitori istituzionali ad agire nel miglior interesse dei beneficiari.
8. Valutare la possibilità di ridurre i requisiti patrimoniali minimi delle banche in relazione agli investimenti sostenibili in termini ambientali.
9. Migliorare qualità e trasparenza della rendicontazione non finanziaria delle imprese.
10. Incoraggiare l'adozione di un approccio di lungo periodo e l'integrazione dei criteri ESG nei processi decisionali dei consigli di amministrazione.

Nel maggio 2018, la Commissione Europea ha iniziato a lavorare sui punti 1), 5) e 9) del sopra riportato Action Plan.

Analizziamo, nelle pagine seguenti, i regolamenti che sono derivati dal pacchetto di misure adottato con l'Action Plan.

1.3 Regolamento (UE) 2016/2011, noto anche come “Regolamento Benchmark”.

Il presente regolamento si propone - come obiettivo- l'istituzione di un quadro comune di indici di riferimento relativi a strumenti e contratti finanziari o alla performance di fondi di investimento che agevoli gli investitori nell'assunzione di decisioni (di investimento) consapevoli.

Esso si applica all'elaborazione, alla fornitura e alla fruizione di indici di riferimento.

In base all'art. 3, par. 1, lett 1) del Regolamento in oggetto, per “indice” si intende “qualunque cifra: a) pubblicata o messa a disposizione del pubblico; b) periodicamente determinata: i) per intero o in parte, applicando una formula o un altro metodo di calcolo o mediante una valutazione; e ii) sul valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, inclusi stime di prezzi, tassi d'interesse effettivi o stimati, quotazioni e quotazioni preventivate, o altri valori o studi” e, in base all'art. 3, par. 1) lett. 3) del medesimo Regolamento per “indice di riferimento” si intende “un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance”.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento soggetti tra i quali le Banche Centrali, la stampa nonché mezzi di comunicazione equivalenti.

La prima parte di disposizioni del regolamento prevede requisiti di governance e di controllo per gli amministratori dei benchmark, ovvero le persone fisiche e/o giuridiche preposte alla raccolta e all'analisi dei dati per determinare i benchmark stessi e, successivamente, pubblicarli.

Nella seconda parte del Regolamento, invece, vengono trattati aspetti metodologici. È richiesto un livello di accuratezza dei dati tale da consentire una riproduzione fedele del mercato, motivo per cui si prediligono dati estratti da operazioni effettivamente realizzate nel mercato stesso ma, qualora consentano di raggiungere il fine sopra menzionato, sono ammesse anche stime di prezzi e quotazioni. È fondamentale che i dati

siano verificabili e che vi sia estrema trasparenza nel comunicare le metodologie adottate per la costruzione del benchmark.

1.4 Regolamento (UE) 2019/2089 che modifica il regolamento (UE) 2016/2011.

Con il presente Regolamento, si aggiungono una serie di articoli al c.d. “Regolamento Benchmark”:

a. Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi (art. 19 bis);

- le imprese pubblicano gli obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni di carbonio da raggiungere entro termini specifici;

- le imprese pubblicano una riduzione delle emissioni di carbonio che è disaggregata a livello delle controllate operative interessate;

- le imprese pubblicano ogni anno informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi;

- le attività collegate alle attività sottostanti non danneggiano in modo significativo altri obiettivi ESG.

Il termine massimo che viene dato agli amministratori dei benchmark per conformarsi ai sopra elencati requisiti è il 31/12/2022.

c. Esclusioni per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi (art 19 quater), che conferisce alla Commissione europea il compito di preparare un atto delegato contenente i settori oggetto di esclusione per mancanza di obiettivi misurabili quanto a riduzione delle emissioni di GHG.

d. Impegno a fornire indici di riferimento UE di transizione climatica (art. 19 quinquies).

Entro il 31 dicembre 2021, gli amministratori di indici di riferimento, per ciascun indice di riferimento includono, nella loro *disclosure* sull’indice di riferimento, una spiegazione sul modo in cui la loro metodologia si allinea con l’obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio o consegue gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

1.5 Regolamento (UE) 2019/2088, noto come “Regolamento SFDR”.

I soggetti contemplati dal presente regolamento sono:

- a. Partecipanti ai mercati finanziari¹;
- b. Consulenti finanziari².

In base al regolamento in oggetto essi sono tenuti a rendere un' informativa specifica circa gli approcci da essi adottati per integrare i rischi di sostenibilità nonché la misura in cui tengono conto degli effetti negativi sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

Il regolamento mira a ridurre l'asimmetria informativa nella relazione principale-agente riguardo a:

1. Integrazione dei rischi di sostenibilità;
2. Considerazione degli impatti negativi per la sostenibilità;
3. Promozione di caratteristiche di sostenibilità ambientale e/o di governance

Sia in sede di informativa precontrattuale sia in sede di relazione periodica e continuativa fornita agli investitori.

Si richiede ai soggetti investiti delle disposizioni di cui al presente regolamento di integrare nelle proprie procedure, in particolar modo in quelle di due diligence, non solo tutti i pertinenti rischi finanziari ma anche i rischi di sostenibilità, nell'ottica di perseguimento di una maggior trasparenza che ponga l'investitore nelle condizioni di

¹ Ex art. 1, 1), Regolamento (UE) n. 2019/2088, costituiscono “partecipanti ai mercati finanziari”:

- a) un'impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP);
- b) un'impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio;
- c) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP);
- d) un creatore di un prodotto pensionistico;
- e) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA);
- g) un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 345/2013;
- h) un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale registrato conformemente all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 346/2013;
- i) una società di gestione di un OICVM, organismo di investimento collettivo in valori mobiliari;
- j) un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio.

² Ex art. 1, 11), Regolamento (UE) n. 2019/2088, costituisce “consulente finanziario”:

- a) Un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
- b) Un'impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
- c) Un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti;
- d) Un'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimento;
- e) Un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, par. 4, lettera b), punto i) della direttiva 2011/61/UE;
- f) Una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i) della direttiva 2009/65/CE.

assumere decisioni (di investimento) informate. Tutto ciò deve avvenire senza che si arrechi, in alcun modo, pregiudizio agli obblighi dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari in tema di adeguatezza e appropriatezza nonché di verifica delle esigenze e delle richieste provenienti da parte degli investitori.

Entrando maggiormente nello specifico delle disposizioni del Regolamento, è richiesta ai partecipanti ai mercati finanziari ed ai consulenti finanziari, nei rispettivi siti web, trasparenza circa il grado di integrazione dei rischi di sostenibilità nelle proprie policy decisionali o nelle loro consulenze. Se gli effetti negativi per la sostenibilità non vengono presi in considerazione, è richiesta una spiegazione dettagliata del motivo per cui non sono considerati. Se, invece, gli effetti negativi vengono considerati occorre che essi siano opportunamente individuati ed ordinati secondo una scala di priorità. Inoltre, occorre spiegare quali sono ed in cosa consistono le azioni, programmate e attuate, per limitare l'impatto di tali effetti negativi. Le suddette obbligazioni valgono per i partecipanti al mercato finanziario che, a decorrere dal 30 giugno 2021 e alla data di chiusura del bilancio di esercizio, superino il criterio del numero medio di cinquecento dipendenti nel corso dell'esercizio finanziario. Un discorso analogo vale per i consulenti finanziari.

Il Regolamento adotta una macro-distinzione tra i requisiti relativi a:

1. Prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e sociali.

In tale circostanza, si richiede di comunicare:

- In che modo tali caratteristiche sono rispettate;
- Se è stato individuato un indice di riferimento e le informazioni concernenti il grado di conformità all'indice.

L'informativa resa deve essere chiara, precisa, non forviante, semplice e concisa.

2. Prodotti finanziari che perseguono l'obiettivo di produrre effetti positivi per ambiente e società.

Se è designato un indice di riferimento, occorre produrre una disclosure che ne motivi la coerenza con l'obiettivo. Se il prodotto finanziario ha come obiettivo la riduzione di emissioni di CO₂, le informazioni rese includono il conseguimento degli obiettivi di climate neutrality previsti dall'Accordo di Parigi.

Emerge, dalle fonti passate in rassegna, una crescente esigenza di trasparenza nelle comunicazioni inerenti tematiche ambientali e/o sociali.

Una pratica, attualmente molto in uso, tra gli operatori economici è quella che prevede il ricorso ai GRI Standard, che – come si vedrà maggiormente nel dettaglio nel capitolo III – costituiscono un quadro di linee guida utili per formulare i report non finanziari.

Un'altra fonte normativa, più autorevole dei GRI Standard in quanto resa vincolante dall'articolo 8³ del Regolamento 2020/852, è la Tassonomia UE per le attività ecosostenibili, un sistema di classificazione delle attività economiche in base a criteri univoci, chiari, uniformi e di facile attuazione che agevola la costruzione di KPI di sostenibilità.

La descrizione dei tratti caratterizzanti la Tassonomia nonché del suo funzionamento nella pratica è contenuta nel capitolo che segue.

³ 1. Qualsiasi impresa soggetta all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE include, nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del presente regolamento.

2. In particolare, le imprese non finanziarie comunicano quanto segue: a) la quota del loro fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9; e b) la quota delle loro spese in conto capitale e la quota delle spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9.

3. Se un'impresa pubblica informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE in una relazione distinta conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 4, o all'articolo 29 bis, paragrafo 4, di tale direttiva, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono pubblicate nella relazione distinta.

4. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 al fine di integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo per precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare in conformità di tali paragrafi, compresa la metodologia da utilizzare al fine di rispettarli, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del presente regolamento. La Commissione adotta tale atto delegato entro il 1o giugno 2021.

Capitolo II.

La Tassonomia Europea per le attività economiche ecosostenibili.

1. Regolamento (UE) 2020/852, noto come “Regolamento Tassonomia”.

Il regolamento indica come propria priorità la rimozione degli ostacoli alla circolazione verso investimenti sostenibili, obiettivo che intende perseguire istituendo una classificazione univoca che chiarisca quali sono le attività che contribuiscono agli obiettivi ambientali, in maniera tale da aumentare la fiducia degli investitori e, al contempo, contrastare la pratica oggi diffusa di ottenere un vantaggio competitivo sleale commercializzando un prodotto come “ecosostenibile” quando esso, in realtà, non lo è, ovvero il *greenwashing*.

Al momento dell’emanazione del regolamento, alcuni Stati membri dispongono di un sistema di marchi per certificare la sostenibilità dei prodotti, tuttavia, mancano criteri uniformi il che implica, oltre che maggiori oneri legati ai costi di rendicontazione, un ostacolo per gli investitori ad intraprendere investimenti transfrontalieri, ostacolo che il Regolamento intende rimuovere istituendo la Tassonomia UE delle attività ecosostenibili, ovvero un sistema di classificazione delle attività economiche che permetta, attraverso criteri precisi, univoci, chiari, praticabili e facilmente verificabili, di affermare quando si è in presenza o meno di un’attività che si ritiene ecosostenibile in quanto persegue una lista “chiusa” di obiettivi ambientali.

Gli obiettivi ambientali perseguiti dall’Unione Europea nel proprio programma sono i seguenti:

1. Mitigazione del cambiamento climatico.
2. Adattamento al cambiamento climatico.
3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine.
4. Transizione verso un’economica circolare.
5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento.
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Per ciascuno dei sopra elencati obiettivi ambientali la Commissione europea si impegna ad emanare una serie di criteri c.d. “di vaglio tecnico”, che consentano di stabilire se un’attività apporta o meno un contributo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi tra quelli appena elencati.

I criteri di vaglio tecnico, che saranno vincolanti a partire dal primo gennaio 2022, devono presentare le seguenti caratteristiche:

- Individuare i principali contributi potenziali ad un dato obiettivo ambientale, tenendo in considerazione l'impatto sia di breve che di lungo termine dell'attività economica a cui vengono applicati.
- Essere sia quantitativi, presentando soglie e valori limite, sia qualitativi.
- Essere fondati su prove scientifiche inconfutabili e sul principio di precauzione⁴.
- Tenere conto del ciclo di vita⁵ del prodotto e/o servizio a cui è legata l'attività economica che deve rispettare i suddetti criteri.
- Tenere in considerazione sia la natura che le dimensioni dell'attività economica.
- Contemplare tutte le attività economiche presenti all'interno di ciascun settore e assicurarne un equo trattamento se esse contribuiscono in egual misura al perseguimento dell'obiettivo ambientale. Ciò è necessario affinché non si creino distorsioni della concorrenza sul mercato.
- Fare riferimento, ove opportuno ed ove praticabile, a sistemi di etichettatura o certificazione dell'Unione Europea pre-esistenti nonché a metodologie di valutazione e sistemi di classificazione statistica già largamente diffusi e riconosciuti.

I criteri di vaglio tecnico devono comprendere altresì criteri applicabili ad attività legate al passaggio all'energia pulita coerenti con un percorso inteso a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali.

I criteri vengono adottati con una serie di allegati al presente Regolamento e saranno vincolanti a partire dal 01 gennaio 2022.

Ad oggi i criteri di vaglio tecnico si arrestano ai primi due obiettivi ambientali, ovvero mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico; i criteri relativi agli obiettivi 3), 4), 5) e 6) verranno redatti e adottati successivamente.

I criteri di vaglio tecnico sono soggetti ad un costante monitoraggio ed ogni tre anni è previsto un riesame degli stessi da parte della Commissione Europea, la quale è chiamata

⁴ In base all'art. 191, T.F.U.E.

⁵ Per ciclo di vita di un prodotto/ servizio si intendono le fasi, consequenziali, di produzione, utilizzo e fine vita.

a valutare i risultati derivanti dall'applicazione degli stessi, in particolar modo il livello di investimenti destinati ad attività ecosostenibili.

Un ruolo centrale è svolto dalla Piattaforma sulla Finanza Sostenibile⁶ le cui funzioni principali sono le seguenti:

- Consulenza sui criteri di vaglio tecnico nonché sull'eventuale necessità di provvedere ad una revisione degli stessi;
- Analisi di impatto dei criteri, in termini di costi e benefici attuali e potenziali;
- Supporto alla Commissione Europea in:
 - a) analisi delle richieste provenienti dagli stakeholder;
 - b) analisi del ruolo della contabilità e delle norme di rendicontazione;
 - c) risoluzione di questioni di coerenza delle politiche in materia di finanza sostenibile;
- Analisi andamentale dei flussi di capitale orientati verso investimenti sostenibili.

L'ambito di applicazione delle norme contenute dal Regolamento è rappresentato da:

- a. Le misure adottate dall'Unione Europea e dagli Stati membri che stabiliscono obblighi relativi a prodotti finanziari e obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili.
- b. I partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari.

⁶ La Piattaforma sulla Finanza Sostenibile svolge i suoi compiti in conformità del principio di trasparenza. Essa è presieduta dalla Commissione Europea e composta da a) rappresentanti dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, dell'EBA, dell'EIOPA, dell'ESMA, dell'Agenzia Europea per i diritti civili; b) esperti che rappresentano pertinenti portatori di interessi del settore; c) soggetti competenti in materie contabili e di rendicontazione; d) esperti che rappresentano gli interessi della società civile; e) esperti che rappresentano il mondo accademico.

- c. Le imprese soggette all'obbligo di fornire una dichiarazione di carattere non finanziario⁷, le quali sono tenute a comunicare⁸:
 - 1) La quota di fatturato derivante dal collocamento di prodotti o dall'erogazione di servizi associati ad attività economiche ecosostenibili.
 - 2) La quota di spese in conto capitale⁹ (Capital Expenditure, Capex) e, se rilevante, la quota di spese operative¹⁰ (Operative Expense, Opex) associata ad attività economiche ecosostenibili.

Per essere considerata ecosostenibile, un'attività deve:

- a. Apportare un contributo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali.
- b. Non arrecare un danno significativo (Do Not Significant Harm, DNSH) ad alcuno degli altri obiettivi ambientali.

⁷ In base alla NFRD, le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che presentano un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio pari a 500 sono tenute ad integrare la propria relazione sulla gestione con una dichiarazione non finanziaria, che descriva brevemente il modello aziendale adottato per gestire i rischi legati a tematiche ambientali e sociali, come ad esempio il grado di rispetto dei diritti umani del personale, nonché esponga una serie di indicatori di performance di carattere non finanziario. Nel fornire le informative in oggetto, le imprese possono basarsi su standard generalmente riconosciuti a livello internazionale quali -ad esempio- i Global Reporting Standards, le Guiding Principles on Business and Human Rights dell'ONU o, ancora, gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali. L'omissione di talune informazioni è consentita solo ed esclusivamente qualora la divulgazione delle stesse possa compromettere la posizione commerciale dell'impresa e purché ciò non pregiudichi la comprensione, dall'esterno, dell'andamento dell'impresa. Spetta agli Stati membri autorizzare la deroga, per la quale sono collettivamente responsabili assieme all'impresa. Un'altra eccezione è costituita dalle imprese che già presentano un report distinto su tematiche non finanziarie.

⁸ L'obbligo di rendicontazione nonché i soggetti su cui grava e le specifiche da rendicontare sono è indicate all'art.8, Regolamento (UE) 2020/852.

⁹ Le spese in conto capitale (CAPEX o Capital Expenditure) sono i soldi che un'organizzazione o un'azienda spende per acquistare, mantenere o migliorare le sue cosiddette immobilizzazioni, quali edifici, veicoli, attrezzature o terreni. È considerata una spesa in conto capitale quando ad esempio riguarda l'acquisto di un nuovo immobile, di un nuovo macchinario per la produzione o di un mezzo per trasportare le merci. Viene considerata spesa in conto capitale anche quando viene utilizzato denaro per estendere la vita utile di un'attività o di un bene esistente, come la riparazione del tetto o la ristrutturazione dei locali d'azienda.

¹⁰Le spese operative (OPEX o Operating Expense) riguardano le spese di gestione e di manutenzione di un bene. Per ritornare all'esempio precedente se l'acquisto di una automobile rientra nel campo delle spese in conto capitale, i costi relativi alla manutenzione del veicolo, quali il carburante o la revisione, vanno considerate spese operative.

- c. Rispettare le garanzie minime di salvaguardia sociale di cui all'art. 18 del Regolamento.
- d. Essere conforme ai criteri di vaglio tecnico.

2.1.1 Contributo sostanziale alla mitigazione del cambiamento climatico.

Secondo l'art. 7 del Regolamento 2020/852, un'attività economica apporta un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera, evitando o riducendo le emissioni in oggetto o aumentandone l'assorbimento mediante:

- a) la produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione o l'uso di energie rinnovabili;
- b) il miglioramento dell'efficienza energetica;
- c) l'aumento della mobilità pulita;
- d) il passaggio all'uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile;
- e) l'aumento del ricorso alle tecnologie, non nocive per l'ambiente, di cattura e utilizzo del carbonio e di cattura e stoccaggio del carbonio;
- f) il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo, anche attraverso attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale, il ripristino delle foreste, la gestione sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l'imboschimento e l'agricoltura rigenerativa;
- g) la creazione dell'infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;
- h) la produzione di combustibili da fonti rinnovabili o neutre in carbonio;
- i) il sostegno di una delle attività elencate ai punti da a) ad h).

Quando, invece, si è in presenza di un'attività economica per la quale non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, si ritiene che essa dia un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se:

- a) presenta livelli di emissioni di gas a effetto serra che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell'industria;

- b) non ostacola lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio;
- c) non comporta una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio.

I settori economici per i quali sono stati predisposti criteri di vaglio tecnico sono i seguenti:

- 1) Silvicoltura¹¹;
- 2) Attività di protezione e ripristino ambientale¹²;
- 3) Attività manifatturiere¹³;
- 4) Energia¹⁴;
- 5) Fornitura d'acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione¹⁵;
- 6) Trasporti¹⁶;
- 7) Edilizia e attività immobiliari¹⁷;
- 8) Informazione e comunicazione¹⁸;
- 9) Attività professionali, scientifiche e tecniche¹⁹.

In realtà, l'allineamento alla Tassonomia è attuato a partire dalle attività economiche effettivamente svolte dalle imprese piuttosto che dai settori economici di cui fanno parte: infatti, i criteri di vaglio tecnico sono costruiti a partire dai codici NACE definiti dal Regolamento (CE) n. 1893/2006, ovvero il sistema di classificazione generale utilizzato per sistematizzare ed uniformare le definizioni delle attività economico/industriali nei diversi Stati membri dell'Unione Europea.

La funzione che i codici NACE sono chiamati ad assolvere è quella di guidare e supportare le imprese nella corretta identificazione dei requisiti da assolvere per essere in linea con la Tassonomia, in base all'attività da esse effettivamente svolta.

Tra le attività economiche è operata una suddivisione in tre macro-categorie:

- a. Attività già Low Carbon.

¹¹ Per ottenere il dettaglio dei criteri di vaglio tecnico, si veda l'Appendice A.

¹² Per ottenere il dettaglio dei criteri di vaglio tecnico, si veda l'Appendice B.

¹³ Per ottenere il dettaglio dei criteri di vaglio tecnico, si veda l'Appendice C.

¹⁴ Per ottenere il dettaglio dei criteri di vaglio tecnico, si veda l'Appendice D.

¹⁵ Per ottenere il dettaglio dei criteri di vaglio tecnico, si veda l'Appendice E.

¹⁶ Per ottenere il dettaglio dei criteri di vaglio tecnico, si veda l'Appendice F.

¹⁷ Per ottenere il dettaglio dei criteri di vaglio tecnico, si veda l'Appendice G.

¹⁸ Per ottenere il dettaglio dei criteri di vaglio tecnico, si veda l'Appendice H.

¹⁹ Per ottenere il dettaglio dei criteri di vaglio tecnico, si veda l'Appendice I.

Trattasi di attività che producono emissioni:

- basse (come, ad esempio, la produzione di energie rinnovabili),
 - nulle (come, ad esempio, il trasporto a zero emissioni),
 - negative (si veda, ad esempio, la riforestazione).
- b. Attività in transizione verso un'economia neutra, dove è possibile intervenire in termini di riduzione delle emissioni (come, ad esempio, la ristrutturazione di edifici o i veicoli ibridi).
- c. Attività abilitanti, ovvero attività che permettono ad altre attività di ridurre le loro emissioni. Un emblematico esempio a riguardo potrebbe essere quello della produzione di tecnologie quali le turbine eoliche che permettono, attraverso il loro utilizzo, di ridurre emissioni: il risparmio, in termini di emissioni, nell'utilizzo di tali tecnologie è ritenuto più rilevante rispetto al livello di emissioni derivanti dal processo di produzione delle stesse.

2.1.2 Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici.

A seguire vi è la definizione di contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici, di cui all'art. 11, Regolamento (UE) 2020/852, in base alla quale un'attività economica dà un contributo in tal senso se:

- a) Comprende soluzioni di adattamento che riducono il rischio di effetti negativi sul clima attuale e futuro, nell'ottica di impiegare tali soluzioni per ottenere una miglior performance nel lungo periodo ed in un contesto di cambiamento climatico.

Un esempio di attività di questo genere potrebbe essere quello di un'azienda di fornitura d'acqua che installa un sistema volto a prevenire il rischio di alluvione.

- b) Fornisce soluzioni di adattamento che riducono il rischio di effetti negativi sul clima attuale e futuro. Tale categoria rientra tra le attività abilitanti²⁰ per l'adattamento al cambiamento climatico. Si pensi, in correlazione all'esempio riportato per il punto a), alle attività svolte dalle aziende che sviluppano e

²⁰ "Si considera che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale uno o più degli obiettivi ambientali enunciati all'articolo 9 se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi, a condizione che:

a) non comporti una dipendenza da attivi che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi;

b) abbia un significativo impatto positivo per l'ambiente, sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita." Ex art. 16, Reg. (UE) 2020/852.

provvedono all'installazione dei sistemi di prevenzione del rischio di alluvione. Rientrano nella presente non soltanto le attività volte a promuovere tecnologie, prodotti, innovazioni procedurali, ... ma altresì attività volte a rimuovere barriere, siano esse di tipo informativo, finanziario o tecnologico.

I criteri di vaglio tecnico per l'obiettivo in oggetto sono previsti per i seguenti settori:

- 1) Silvicoltura;
- 2) Attività di protezione e ripristino ambientale;
- 3) Attività manifatturiere;
- 4) Energia;
- 5) Fornitura d'acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione;
- 6) Trasporti;
- 7) Edilizia e attività immobiliari;
- 8) Informazione e comunicazione;
- 9) Attività professionali, scientifiche e tecniche;
- 10) Attività finanziarie e assicurative;
- 11) Istruzione;
- 12) Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale;
- 13) Arte, spettacoli e tempo libero.

Diversamente da quanto avviene per i criteri di vaglio tecnico previsti per l'obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico che sono specifici per attività economica, in questo caso, vi è una serie di criteri che valgono indistintamente per tutte le attività considerate, essendo il concetto di "adattamento" un concetto più ampio e generico rispetto a quello della "mitigazione".

Vediamo, ora, in cosa consistono tali criteri.

Innanzitutto, l'attività economica deve aver attuato misure la cui applicazione ha condotto ad una diminuzione consistente dell'impatto dei rischi climatici fisici che gravano sulla medesima.


I rischi climatici fisici sono quei rischi che derivano da effetti fisici, appunto, del cambiamento climatico, sono suddivisi in acuti (ad esempio, le inondazioni) e cronici (ad esempio, l'innalzamento delle temperature) e sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 1: I rischi climatici.

	Temperatura	Venti	Acque	Massa solida
Cronici	Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)	Cambiamento del regime dei venti	Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Erosione costiera
	Stress termico		Variabilità idrologica o delle precipitazioni	Degradazione del suolo
	Variabilità della temperatura		Acidificazione degli oceani	Erosione del suolo
	Scongelamento del permafrost		Intrusione salina	Soliflusso
			Innalzamento del livello del mare	
			Stress idrico	
Acuti	Ondata di calore	Ciclone, uragano, tifone	Siccità	Valanga
	Ondata di freddo/gelata	Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)	Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Frana
	Incendio di incolto	Tromba d'aria	Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)	Subsidenza
			Collasso di laghi glaciali	

Fonte: Commissione Europea, 2021.

Ma come si verifica se i rischi della tabella di cui sopra gravano sull'attività?



Lo step successivo alla valutazione di impatto è quello dell'individuazione e della successiva valutazione delle soluzioni di adattamento da adottare/ adottate, le quali devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a. non influire negativamente sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche;
- b. favorire le soluzioni basate sulla natura, ovvero soluzioni che siano:
 - ispirate alla natura;
 - supportate dalla natura;
 - convenienti;
 - di incentivo alla resilienza;
- c. essere allineate a strategie e/o piani di adattamento locali, settoriali, nazionali o regionali;
- d. essere monitorate in termini di scostamento eventuale da un dato benchmark e nel caso essere corrette per ridurre lo scostamento in oggetto;
- e. soddisfare i criteri Do Not Significant Harm per l'attività in relazione alla quale è predisposta.

2.1.3 *Contributo sostanziale agli obiettivi ambientali 3), 4), 5) e 6).*

La definizione dei criteri di vaglio tecnico -come è stato detto sopra- attualmente si arresta ai primi due obiettivi ambientali.

Tuttavia, per fini di completezza espositiva, si riportano sinteticamente anche i rimanenti obiettivi ambientali che rientrano nella sfera applicativa del presente regolamento nonché nel progetto di classificazione finale delle attività ecosostenibili.

Per quanto concerne l'obiettivo numero tre, ovvero "uso sostenibile e protezione delle acque e risorse marine", un'attività economica dà un contributo sostanziale a tal fine se serve a conseguire il buono stato dei corpi idrici e delle acque marine, per esempio, attraverso la raccolta, il trattamento e lo scarico adeguati delle acque reflue urbane e industriali oppure aumentando l'accesso delle persone ad acqua potabile pulita o, ancora, mitigando gli effetti di inondazioni e siccità.

Per quanto concerne l'obiettivo numero quattro, ovvero "transizione verso un'economia circolare", si ritiene che un'attività economica dia un significativo contributo in tal senso

se si sostanzia in prevenzione, riutilizzo e riciclaggio di rifiuti, in particolar modo in fase di progettazione e fabbricazione di materiali e prodotti.

Per quanto riguarda l'obiettivo numero cinque, ovvero "prevenzione e riduzione dell'inquinamento", un'attività economica apporta un contributo sostanziale alla realizzazione del suddetto obiettivo se previene o comunque riduce le emissioni inquinanti – diverse dai greenhouse gas- nell'aria, nell'acqua e nel suolo.

Infine, un'attività economica dà un contributo sostanziale all'obiettivo sei, ovvero "protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi" se si sostanzia in pratiche di gestione sostenibile dei mari, dei terreni agricoli e delle foreste.

2.1.4. Do Not Significant Harm.

Il principio Do Not Significant Harm (DNSH) è sancito all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/ 852.

Si è in presenza di:

- a. Danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici quando un'attività provoca emissioni significative di gas a effetto serra.
- b. Danno significativo all'adattamento dei cambiamenti climatici quando un'attività comporta l'aggravarsi del clima attuale e/o futuro in quanto non si adatta al peggioramento degli effetti dei cambiamenti climatici (un esempio, in tal senso, potrebbe consistere nella costruzione di un edificio in una zona a rischio alluvione) oppure si adatta al cambiamento climatico in maniera inadeguata, proteggendo una zona ma esponendo a consistenti rischi un'altra (si veda, a titolo esemplificativo, l'allestimento di un argine finalizzato a proteggere un appezzamento di terreno dal rischio di inondazione, che trasla il rischio all'appezzamento attiguo non protetto).
- c. Danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e risorse marine un'attività che va in direzione contraria all'obiettivo in oggetto, immettendo -ad esempio- microplastiche nelle acque di scarico.
- d. Danno significativo all'economia circolare quando un'attività comporta l'aumento della produzione di rifiuti oppure presenta importanti inefficienze nel proprio processo di smaltimento di rifiuti.

- e. Danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento un'attività che inquina, mediante emissioni significative di gas diversi da quelli ad effetto serra sia mediante rilascio di sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque, esponendo a rischi rilevanti la salute degli abitanti dei territori circostanti al luogo in cui l'attività si svolge.
- f. Danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi un'attività nociva per la resilienza degli ecosistemi e per la conservazione degli habitat e delle specie.

Il danno significativo a ciascuno degli obiettivi è misurato durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei servizi derivanti dallo svolgimento delle attività considerate, quindi si considerano le fasi di produzione, utilizzo e fine-vita.

Se il ragionamento sopra riportato viene applicato all'attività di produzione di veicoli, non ci si limita a valutare la presenza o meno di danni significativi durante la fase di produzione degli stessi: si osserva, altresì, l'inquinamento generato dall'uso dei veicoli nonché in che modo viene gestito lo smaltimento, a fine-vita, delle batterie e degli altri componenti elettronici.

2.1.5 *Garanzie minime di salvaguardia*


Il tema viene affrontato marginalmente dal presente Regolamento, in quanto i lavori del TEG sono attualmente focalizzati sugli aspetti attinenti il pillar “*Environmental*” e si prevede la predisposizione di criteri di vaglio tecnico per il pillar “*Social*” soltanto in un momento successivo.

Si tratta di procedure che un'impresa attua per garantire l'allineamento agli standard attualmente vigenti in ambito sociale come le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali ed i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

2. La Tassonomia UE per le attività ecosostenibili: come si usa in pratica.

Dopo avere introdotto il quadro normativo in cui si colloca la Tassonomia Europea sulle Attività Ecosostenibili ed avere delineato quali sono i requisiti che un'attività deve soddisfare affinché possa essere considerata – ai sensi della Tassonomia – “ecosostenibile”, vediamo ora come applicarla al caso pratico di un'azienda operante nel settore energetico.

Figura 3: esempio pratico di utilizzo della Tassonomia.



Fonte: TEG, 2020.

L'azienda in oggetto è costituita da tre impianti:

- Una centrale a carbone che produce un fatturato pari al 25% del fatturato annuo totale dell'azienda.
- Una centrale idroelettrica che produce un fatturato pari a quello prodotto dalla centrale a carbone.
- Impianti eolici, dai quali deriva un fatturato pari al 50% del totale annuo prodotto dall'azienda.

Per quanto concerne il fatturato prodotto dalla centrale a carbone esso non è ovviamente eligibile ai sensi della Tassonomia in quanto sfrutta combustibili fossili per produrre energia, per cui arreca un danno significativo all'obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico.

Focalizziamoci, ora, sulla centrale idroelettrica: affinché il fatturato da essa prodotto sia eligibile ai sensi della Tassonomia in quanto arrecante un contributo sostanziale alla mitigazione del cambiamento climatico si richiede che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a. L'impianto di produzione deve essere ad acqua fluente nonché sprovvisto di un serbatoio artificiale;
- b. La densità di potenza deve essere superiore ai 5 W/m²;
- c. Le emissioni di GHG devono essere inferiori ai 100 gCO₂ e/kWh calcolate a partire dalla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o da ISO 14067:2018 recante "Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti – Requisiti e Linee Guida per la Quantificazione" o da norme equivalenti.

La compliance alle suddette norme è sempre certificata da una terza parte indipendente: qualora ciò non fosse, per qualsivoglia motivo possibile, il fatturato prodotto dalla centrale idroelettrica non sarà eligibile ai sensi della Tassonomia.

Infine, abbiamo gli impianti eolici: l'energia ivi prodotta è al 100% allineata all'obiettivo ambientale di mitigazione del cambiamento climatico per cui occorre procedere con le verifiche successive, attinenti i principi DNSH e le salvaguardie sociali.

Per quanto concerne gli aspetti DNSH, si richiede una risposta negativa a tutte le domande che seguono:

- Le turbine eoliche producono rumore sott'acqua?
- L'impianto disturba l'avifauna locale?
- L'impianto ha possibili impatti negativi sull'ecosistema acquatico circostante?
- I rifiuti derivanti dal montaggio e dallo smaltimento delle turbine eoliche sono gestiti in maniera appropriata?

Infine, si procede a verifica – tramite *due diligence*²¹ - del rispetto degli standard minimi di salvaguardia sociale.

²¹ La due diligence è il processo che le imprese dovrebbero implementare per identificare, mitigare e contabilizzare ciò a cui attribuiscono gli effetti negativi (per ambiente e società) derivanti dal loro operato.

Gli aspetti chiave della due diligence sono i seguenti:

- ☐ Incorporare RBC nelle policy e nei sistemi di management dell'impresa;
- ☐ Identificare e valutare effetti negativi (reali o potenziali);
- ☐ Prevenire e mitigare gli effetti negativi;
- ☐ Se gli impatti negativi su ambiente e sistemi sociali derivano da operazioni, prodotti o servizi dell'impresa stessa o derivanti dalle relazioni commerciali intraprese da essa, quest'ultima dovrebbe usare il rapporto di indebitamento per mitigare tali impatti;
- ☐ Tracciare la performance delle misure poste in essere per contrastare gli impatti sociali ed ambientali per capire se stanno producendo gli effetti desiderati;

Se anche gli standard sociali minimi sono soddisfatti, si può correttamente affermare (e comunicare agli stakeholder) che il 50% del fatturato, ovvero quello derivante dall'impianto ad energia eolica, è allineato alla Tassonomia.

☒ Comunicare, pubblicamente ed agli stakeholder maggiormente rilevanti, le policy ed i processi di due diligence implementati;

☒ Includere operazioni di risanamento quando l'azienda si accorge di aver causato o comunque contribuito ad impattare in maniera negativa l'ambiente.

La due diligence è risk-based: le misure che l'impresa intraprende devono essere commisurate alla gravità degli effetti negativi, seguendo un ordine di priorità di intervento.

La natura e la portata della due diligence dipendono da vari fattori:

☒ Dimensioni dell'impresa (criterio di proporzionalità)

☒ Il settore in cui opera;

☒ Il modello di business da essa adottato;

☒ La sua posizione nella catena di distribuzione.

Prevale il criterio di proporzionalità.

La due diligence è dinamica e richiede di essere costantemente revisionata.

Capitolo III: I GRI Standard.


3.1 Il ruolo dei GRI Standard nel report di sostenibilità.

Nel corso della presente trattazione si è più e più volte ribadita l'importanza di utilizzare report di sostenibilità per perseguire – in maniera efficace - gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quando si parla di “report di sostenibilità” ci si riferisce ad una pratica – rivolta ad organizzazioni di qualsiasi dimensione e tipo, ubicate in qualsivoglia area geografica ed operanti in qualsiasi settore economico – volta alla pubblicazione di disclosure sui propri impatti economici, ambientali e/o sociale, in grado di consentire agli stakeholder di assumere decisioni consapevoli riguardo al come rapportarsi come una determinata organizzazione.

Il ruolo dei GRI Standards è centrale in questi termini in quanto:

- a. crea un linguaggio universale grazie al quale è possibile comparare le informazioni contenute nei vari report;
- b. aumenta il livello di trasparenza dei report nonché il grado di responsabilizzazione delle organizzazioni verso l'obiettivo finale dello sviluppo sostenibile.

Figura 4: suddivisione dei GRI Standard tra universali e specifici.



Fonte: GRI (2018).

Una spiegazione dettagliata degli standard universali è contenuta nei paragrafi che seguono, mentre per quanto concerne gli standard specifici, in particolare le serie 300 e 400, si faccia riferimento alle Appendici 10 e 11.

Ciascuno standard comprende:

1) Requisiti.

Trattasi di istruzioni che richiedono obbligatoriamente di essere rispettate qualora l'organizzazione desideri dichiarare che il proprio report è stato redatto in conformità ai GRI Standards;

2) Raccomandazioni.

Trattasi di una serie di casi in cui si auspica l'assunzione di una determinata linea di condotta, seppure non vincolante;

3) Linee guida.

Trattasi di esempi pratici che supportano l'organizzazione nel comprendere in che modo applicare i requisiti di cui al punto 1).

2.2. Principi di Rendicontazione: il GRI 101.

Tale standard si suddivide in due macro-categorie relative alla definizione di:

A. contenuti del report;

B. qualità del report.

Rientrano nella macro-categoria A) i seguenti principi:

1) Inclusività degli stakeholder.

In primis, occorre identificare gli stakeholder dell'organizzazione. Poi, vanno ricostruite le loro aspettative legittime ed i loro interessi ragionevoli in una sorta di mappa. Nonostante ciò possa sembrare banale è fondamentale comprendere se e in che misura vi sia una interazione con gli stakeholder perché una buona gestione della stessa si traduce immediatamente in impegno e responsabilizzazione dell'organizzazione nei confronti degli stakeholder, il che accresce la fiducia di quest'ultimi verso la medesima.

2) Contesto di sostenibilità.

Il report è tenuto a raffigurare la performance in rapporto ad un contesto di sostenibilità economico/sociale.

Un esempio di come tradurre nella pratica tutto ciò potrebbe essere il seguente: dichiarare i livelli di salari dei dipendenti dell'organizzazione in rapporto con i livelli minimi e medi di reddito su scala nazionale.


3) Materialità.

Il report deve includere temi definiti per l'appunto "materiali" in quanto riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali dell'organizzazione ed influenzano le valutazioni e le relative decisioni finali degli stakeholder sull'organizzazione.

È necessario ordinare in maniera adeguata e in base alla loro priorità i temi materiali.

Utile per capire come costruire l'ordine è la seguente figura.

Figura 5: Rappresentazione visiva della prioritizzazione dei temi.



Fonte: GRI.

4) Completezza.

La completezza va declinata:

- In termini di elenco dei temi materiali trattati dal report, che deve rappresentare in maniera esaustiva gli impatti derivanti dall'attività dell'organizzazione.
- In termini di perimetro del tema materiale: è necessario conteggiare non soltanto gli impatti che discendono direttamente dall'operatività dell'organizzazione ma altresì gli impatti a cui meramente essa contribuisce in quanto correlati a particolari prodotti collocati sul mercato oppure a servizi erogati dall'organizzazione.
- In termini temporali.
Se un'attività produce impatti minimi al punto da essere considerati trascurabili nel breve periodo ma potrebbe potenzialmente avere effetti di entità rilevanti nel lungo periodo è necessario che essi siano rendicontati, ricorrendo a stime ponderate calcolate a partire dai dati di cui l'organizzazione dispone nel periodo di rendicontazione.

Rientrano, invece, nel filone B) i seguenti:

1) Accuratezza.

Il grado di accuratezza varia in base a:

- natura delle informazioni;
- metodi di raccolta;
- fruitore delle medesime informazioni.

2) Equilibrio.

È fondamentale che l'organizzazione dipinga un quadro imparziale della performance, il che significa che vanno rendicontati sia gli aspetti positivi che quelli negativi. In tal modo si evita che la rappresentazione delle informazioni sia tale da ingannare i lettori del report.

3) Chiarezza.

I dati devono essere comprensibili ed accessibili a tutti.

Per agevolare la comprensibilità del dato possono essere utili grafici e tabelle. Per "accessibilità" si intende sia il fatto che i dati siano comprensibili per tutti (pertanto si consiglia di evitare l'adozione di un gergo troppo tecnico) sia il fatto che il report deve essere facile da reperire.

4) Comparabilità.

È importante che gli stakeholder siano messi nella condizione di poter confrontare le performance attuali e passate dell'organizzazione. A tal fine, è consigliabile mantenere, nel tempo, gli stessi metodi di calcolo dei dati nonché il medesimo layout del report. Qualora l'organizzazione optasse per modifiche in tal senso, è opportuno che provveda al ricalcolo dei dati storici con le nuove metodologie di misurazione al fine di preservare la comparabilità dei dati.

5) Affidabilità.

È necessario che l'organizzazione sia trasparente sulla raccolta, sulla compilazione, sull'analisi e sulla presentazione dei contenuti e dei processi adoperati nella redazione del report in modo tale che essi risultino esaminabili, anche esternamente.

6) Tempestività.

L'utilità delle informazioni è data da quanto esse sono recenti rispetto al periodo di rendicontazione.

Ma come si declinano nella pratica tali principi?

In primis, occorre che l'organizzazione identifichi quali sono i temi materiali e qual è il loro perimetro.

Per ciascuno dei temi materiali individuati, occorre che l'organizzazione tenga conto delle informative sulle modalità di gestione (di cui al GRI 103, che sarà descritto in maniera puntuale nelle prossime pagine) nonché delle informative specifiche presenti nei relativi GRI Standard oppure in altre informative appropriate, qualora un GRI Standard ad hoc per il tema non esistesse. In quest'ultimo caso, va riportata la fonte normativa da cui si attinge ed è cura dell'organizzazione assicurarsi che essa sia accessibile per tutti.

Nella fase di redazione vera e propria del report di sostenibilità, si richiede all'organizzazione di:

- Presentare le informazioni per il periodo corrente nonché per i due periodi immediatamente precedenti;
- Definire gli obiettivi futuri di breve/ medio termine;
- Compilare i dati utilizzando metriche generalmente accettate (banalmente, il kilo, il litro...);

- Spiegare i principi che stanno alla base del calcolo dei dati;
- Fornire sia dati assoluti sia coefficienti normalizzati, aggiungendo a quest'ultimi note esplicative.

Infine, due sono i modi possibili di utilizzo dei GRI Standards:

1. Come struttura unica per la redazione di un report di sostenibilità.

In tal caso, le opzioni che si possono scegliere sono due:

- a. Opzione Core.

Il report contiene le informazioni sufficienti per guidare lo stakeholder alla comprensione dell'operatività dell'organizzazione.

- b. Opzione Comprehensive.

Essa aggiunge al report redatto seguendo l'opzione core, informazioni addizionali concernenti la strategia adottata dall'organizzazione, l'etica fondante l'operato della stessa nonché il modello di governance della medesima. Inoltre, da un report redatto secondo l'opzione comprehensive ci si attende una raffigurazione più dettagliata ed estesa degli impatti dell'organizzazione.

Può, in alcuni casi, accadere che un'organizzazione che redige un report al 100% conforme ai GRI Standards ometta un'informativa obbligatoria.

In tal caso, si richiede la specificazione della ragione dell'omissione. Utile in tal senso è riferirsi alla tabella che segue.

Tabella 1: Ragioni di omissioni.

Ragione di omissione	Spiegazione obbligatoria all'interno del report di sostenibilità
Non applicabile	Specificare le ragioni per cui l'informativa è considerata non applicabile.
Limiti di riservatezza	Descrivere i limiti specifici di riservatezza che vietano l'informativa.
Divieti legali specifici	Descrivere i divieti legali specifici.
Informazioni non disponibili	Descrivere i passaggi specifici adottati per ottenere le informazioni e i tempi previsti. Se la ragione di omissione è dovuta al fatto che le informazioni necessarie non possono essere ottenute o non sono di qualità adeguata al report (come può talvolta accadere quando il perimetro di un tema materiale va oltre l'organizzazione), spiegare la situazione.

Fonte: GRI (2018)

Un esempio di omissione per non applicabilità potrebbe essere il seguente.

L'organizzazione ha indicato come temi materiali "energia" e "emissioni", tuttavia, l'unica forma di energia a cui ricorrere è l'energia elettrica che acquista da terzi, per cui il combustibile non è prodotto e consumato internamente né deriva da fonti energetiche controllate dall'organizzazione in oggetto, pertanto, le informative relative al consumo di combustibile nell'organizzazione e le emissioni dirette di *greenhouse gas* possono essere considerate "non applicabili".

2. Utilizzo di standard selezionati o parti di essi.

Per capire l'utilità di quest'ultima modalità di fruizione degli standards si riporta il seguente esempio.

Un'organizzazione intende rendicontare i propri impatti sulla biodiversità per un gruppo individuato di stakeholder: a tal fine ricorre al GRI 103 ("Modalità di Gestione") e al GRI 304 ("Biodiversità").

3.3 Informativa Generale: il GRI 103.

L'organizzazione, a livello generale, è tenuta ad inserire nel report:

- La propria denominazione.
- Il suo core business, compresi i prodotti che colloca sul mercato ed i servizi che eroga, senza omettere il riferimento ad eventuali prodotti e servizi sui quali gli stakeholders hanno sollevato polemiche.
- Il luogo della sede principale nonché il numero dei Paesi in cui opera ed i Paesi in cui opera in modo maggiormente significativo.
- La propria forma giuridica.
- Le proprie dimensioni in termini di a) numero di dipendenti²², b) ricavi netti (se si tratta di un'organizzazione privata) o entrate nette (se l'organizzazione è

²² In relazione ai dipendenti è richiesto di specificare una suddivisione per genere e per area di occupazione, in base alla durata del contratto di lavoro (ovvero se si tratta di contratti a tempo determinato o indeterminato) ed in base al fatto che siano occupati full time o part time.

pubblica); c) capitalizzazione, con tanto di ripartizione in equity e debt; d) volume d'affari.

- La catena di fornitura.
- Eventuali cambiamenti intervenuti nel tempo su aspetti di collocazione geografica delle sedi in cui opera l'organizzazione, nella composizione del capitale e nella catena di fornitura.
- Una dichiarazione del più alto dirigente dell'organizzazione sul ruolo e l'importanza della sostenibilità nella definizione della strategia dell'organizzazione.
- Codici di condotta, valori, principi e standard alla base dell'organizzazione.
- La struttura di governance, con un focus particolare sul ruolo del massimo organo di governo nella gestione dei temi economici, ambientali e sociali, rispondendo – sostanzialmente – ai seguenti quesiti: nella selezione dei componenti di suddetto organo sono coinvolti gli stakeholder, compresi gli azionisti? Si considerano, come criteri di selezione, competenze ed esperienze correlate ai temi economico, ambientale e sociale? L'organo di governo definisce obiettivi in relazione a tali temi? La performance viene valutata in rapporto a tali temi? Come e con quale frequenza? Si tratta di un'autovalutazione? C'è massima trasparenza anche nel comunicare criticità e lacune eventualmente riscontrate?
- Per quanto concerne il livello di coinvolgimento degli stakeholder, vanno rendicontati chi sono, tra tutti gli stakeholder individuati, quelli effettivamente coinvolti, con che frequenza e tramite quali modalità²³ vengono coinvolti e, da ultimo, i temi in oggetto della consultazione.

3.4 Modalità di gestione: il GRI 103.

In questo standard, si dice – innanzitutto- che non devono esserci ripetizioni all'interno dei report, per cui se una modalità di gestione è la medesima per una varietà di temi

²³ Gli stakeholder si possono coinvolgere in vari modi: sondaggi, focus group, comunicazioni scritte, panel comunitari. Per molte organizzazioni, la comunicazione ed il coinvolgimento dei propri clienti è essenziale non solo in quanto consente di mapparne i bisogni e le preferenze ma in quanto consente di testare il loro grado di soddisfazione in relazione all'organizzazione stessa nonché ai prodotti ed ai servizi venduti dalla stessa.

materiali trattati essa va descritta una sola volta e si specificano quali sono i temi coperti dalla modalità di gestione in oggetto.

Qualora per uno specifico tema materiale non dovesse essere prevista alcuna modalità di gestione, occorre motivare la questione, argomentando sul come l'organizzazione si sta adoperando per porre rimedio alla lacuna.

Per ogni tema materiale, in primis, occorre argomentare perché il tema si considera "materiale" nonché rappresentare il perimetro del tema, con un focus particolare sugli impatti che esso ha o ha avuto.

Poi si procede a spiegare come il tema viene trattato e quali sono le finalità della modalità di gestione.

Nello specifico, vengono descritti nel dettaglio i seguenti aspetti:

- Politiche.

Nello specifico, si elencano i soggetti che le approvano, i soggetti investiti dalle medesime, eventuali riferimenti a politiche internazionali nonché la data di pubblicazione o di ultima revisione delle stesse.

- Dichiarazione d'intenti per ciascun tema.

- Obiettivi e target.

Tale aspetto viene declinato in termini di risultati attesi, sia qualitativi che quantitativi, tempistiche per il raggiungimento degli obiettivi ed, infine, se il perseguimento di tali obiettivi è reso vincolante da determinate normative oppure se corrisponde ad una mera volontà dell'organizzazione.

- Responsabilità.

In particolare, si dichiara chi è ritenuto responsabile e se vi sono collegamenti con sistemi di incentivazione.

- Risorse.

Qui, il focus è sul quantitativo di risorse impiegate per la gestione di ciascun tema materiale, che possono essere finanziarie, umane o tecnologiche.

- Sistema di gestione dei reclami.

È fondamentale che l'organizzazione risponda alle seguenti domande: Chi se ne occupa? Come vengono affrontati i reclami? Chi assume le decisioni in merito? Quanto è efficace il sistema? Per quanto riguarda le risposte all'ultimo quesito,

esse possono essere argomentate fornendo un indicatore di sintesi del numero di reclami risolti sul numero, totale, di reclami pervenuti nel periodo di rendicontazione.

- Azioni specifiche.

Si tratta di azioni ad hoc o di azioni sistematiche? Esse vengono poste in essere nel breve, nel medio o nel lungo periodo? C'è un ordine di priorità delle varie azioni? Le suddette azioni sono comprese in un piano di due diligence volto a risolvere le conseguenze negative dell'attività dell'organizzazione? È fondamentale che quest'ultima risponda alle domande appena riportate in questa specifica sede del report.

Da ultimo si richiede all'organizzazione che, per ciascun tema materiale, spieghi:

- a. I sistemi di valutazione, ovvero i controlli e le misurazioni che vengono effettuate, eventuali rating esterni di performance, analisi di benchmark, il feedback degli stakeholders, l'efficacia del sistema di gestione dei reclami.
- b. I risultati della valutazione della performance rispetto al target, evidenziando non solo gli aspetti positivi ma anche eventuali lacune emerse alla luce durante il processo di valutazione.
- c. Gli adeguamenti eventualmente intervenuti a seguito della valutazione.

Capitolo IV.

Il confronto tra Tassonomia UE e GRI Standard.

4.1 Norma vs Linee Guida.

Quando si parla della Tassonomia Europea occorre tenere a mente che, in forza, dell'art. 8 del c.d. "Regolamento Tassonomia", grava sulle imprese l'onere di produrre una dichiarazione di carattere non finanziario nella quale sono tenute a rendicontare quali tra le attività svolte si possono considerare "ecosostenibili" ai sensi del suddetto Regolamento ed in particolare:

- a) la quota del fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili;
- b) la quota delle spese in conto capitale e la quota delle spese operative relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili

Si è in presenza di una vera e propria norma di legge e, in quanto tale, vincolante.

Non si tratta, quindi, di semplici linee guida o standard internazionali a cui un'organizzazione può decidere di allinearsi o meno bensì di vere e proprie norme di legge per cui la *compliance* – da parte delle aziende – nei confronti di queste norme è un vero e proprio obbligo.

Il fatto che sia un obbligo agevola l'obiettivo finale che, ricordiamolo, è il raggiungimento di un grado il quanto più possibile elevato di trasparenza: creare un linguaggio universale di sostenibilità che permetta agli stakeholder di decretare, a partire dalla lettura della sola dichiarazione non finanziaria, se è in presenza (o meno) di un'azienda che è allineata alla normativa vigente in tema di sostenibilità, è fondamentale non solo per apprendere in che posizione si colloca l'azienda esaminata rispetto ad un concetto di sostenibilità quale quello definito dalla Tassonomia ma di confrontarla con altre aziende, non necessariamente appartenenti al medesimo settore economico o comunque dal core business distante tra loro, per assumere una eventuale decisione di investimento su una o più delle aziende considerate.

Uno dei maggiori vantaggi che ci si attende dall'entrata in vigore della Tassonomia è proprio quello di fare in modo di ottenere, a partire dall'attività svolta dall'azienda e dal ciclo di vita del prodotto e/o servizio offerto dalla stessa, dati standardizzati (relativi al

fatturato, a spese in conto capitale e, talvolta, spese operative) tali da permettere un confronto tra le possibilità di investimento nelle varie aziende a prescindere dalle attività di cui si occupano.

Dall'altro lato, troviamo i GRI Standard che, attualmente, costituiscono la pratica più seguita in sede di produzione di Non-Financial Reporting: lo dimostrano svariati studi tra i quali un'indagine²⁴ a campione condotta da Deloitte in collaborazione con l'Università di Pavia che ha analizzato un campione di dichiarazioni non finanziarie prodotte, nel 2019, da duecentodue società italiane, tra le quali figurano trentasette gruppi bancari e otto gruppi assicurativi. La ricerca evidenzia che la maggioranza di esse opta per il documento "stand alone" e segue l'opzione core prevista dai GRI Standard. Ciononostante, è bene rammentare che – quando si fa riferimento ai GRI Standard – si ha a che vedere con semplici linee guida, che -nonostante godano di fama internazionale per la loro semplicità e chiarezza unita ad un buon grado di completezza – non sono vincolanti per cui uno stakeholder potrebbe trovarsi nella situazione di dover valutare un gruppo di società tra cui solo alcune adottano i GRI Standard mentre le altre adottano sistemi propri di reportistica interna: in tal caso, è impossibile parlare di dati standardizzati e quindi confrontare quanto un'azienda è "sostenibile" rispetto ad un'altra è impensabile per cui viene a mancare l'aspetto che, invece, è forse più interessante della Tassonomia, in quanto omogeneità e confrontabilità costituiscono esigenze indispensabili affinché le informazioni comunicate possano essere fruibili da parte degli stakeholder e degli investitori, in primis, ma anche da parte di gestori e analisti. L'omogeneità e quindi la comparabilità delle informazioni scaturiscono dalla condivisione di medesimi standard di rendicontazione, il fatto che la Tassonomia – rispetto agli standard prodotti dalla Global Reporting Initiative – siano legge rende i primi migliori rispetto ai secondi ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati.

4.2 Criteri di vaglio tecnico vs Temi Materiali.

Una differenza importante che intercorre tra la Tassonomia Europea delle attività ecosostenibili e i GRI Standard, oltre a quanto appena evidenziato concerne il modo in cui l'organizzazione affronta la questione della sostenibilità nel proprio report non finanziario.

Quando un'azienda si trova a dover produrre una Dichiarazione Non Finanziaria utilizzando la Tassonomia UE il punto di partenza è l'analisi delle singole attività economiche che costituiscono il suo *core business*.

Nel corso di questo processo di “scomposizione” dell'azienda in base all'attività da essa svolte, si recuperano i dati relativi a fatturato e spese in conto capitale per ciascuna attività individuata.

Si provvede, poi, a verificare la presenza (o meno) di suddette attività nella lista delle attività attualmente contemplate dalla Tassonomia.

Qualora la verifica di cui sopra restituisca esito positivo, ovvero le attività individuate sono presenti nella lista delle attività attualmente contemplate dalla Tassonomia, si procede con la verifica della corrispondenza dell'attività ai criteri di vaglio tecnico, ovvero si controlla che:

- a) L'attività apporti un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento al cambiamento climatico;
- b) L'attività non arrechi un danno significativo agli altri obiettivi ambientali (quelli da 3) a 6));
- c) L'attività rispetti gli standard minimi di salvaguardia sociale.

Figura 6: Esempio di criterio di vaglio tecnico per l'attività di produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica.

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici	
Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla generazione di energia elettrica da energia geotermica sono inferiori a 100 gCO ₂ e/kWh. La riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita è calcolata utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018. Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.	
Non arrecare danno significativo ("DNSH")	
(2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
(4) Transizione verso un'economia circolare	Non pertinente
(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Per il funzionamento dei sistemi di energia geotermica ad alta entalpia sono stati predisposti adeguati sistemi di abbattimento per ridurre i livelli di emissione al fine di non ostacolare il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria di cui alla direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ¹⁶⁶ e alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ¹⁶⁷ .
(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

Fonte: Commissione Europea (2021).

Poi, si procede con il rendicontare la percentuale di fatturato rispetto al fatturato totale prodotto dell'azienda derivante dall'attività per cui è stata dimostrata la corrispondenza ai criteri di vaglio tecnico.

Segue la rendicontazione della percentuale di spese in conto capitale (rispetto al totale di spese in conto capitale) sostenute dell'azienda per l'attività per cui è stata dimostrata la corrispondenza ai criteri di vaglio tecnico.

Infine, vi è la rendicontazione (eventuale) della percentuale di spese operative (rispetto al totale di spese operative) sostenute dell'azienda per l'attività per cui è stata dimostrata la corrispondenza ai criteri di vaglio tecnico.

Al termine del procedimento di verifica qui sopra sommariamente descritto, l'azienda – nella propria dichiarazione non finanziaria – indicherà, quindi, dati relativi a fatturato, spese in conto capitale e spese in conto operativo per cui è in grado di dimostrare l'allineamento alla Tassonomia ovvero che – in altri termini – sono connessi ad attività ecosostenibili ai sensi della Tassonomia.

Tabella 2: Fatturato e spese in conto capitale allineate alla Tassonomia.

Taxonomy-aligned activities – provided 'do-not-significant-harm'(DNSH) and social safeguards positive assessment:		
(1) Climate change mitigation	Turnover: % CapEx:%	Transitional activities: A% (Turnover; CapEx) Enabling activities: B% (Turnover; CapEx)
(2) Climate change adaptation	Turnover: % CapEx:%	Transitional activities: A% (Turnover; CapEx) Enabling activities: B% (Turnover; CapEx)
(3) The sustainable use and protection of water and marine resources	Turnover: % CapEx:%	Transitional activities: A% (Turnover; CapEx) Enabling activities: B% (Turnover; CapEx)
(4) The transition to a circular economy	Turnover: % CapEx:%	Transitional activities: A% (Turnover; CapEx) Enabling activities: B% (Turnover; CapEx)
(5) Pollution prevention and control	Turnover: % CapEx:%	Transitional activities: A% (Turnover; CapEx) Enabling activities: B% (Turnover; CapEx)
(6) The protection and restoration of biodiversity and ecosystems	Turnover: % CapEx:%	Transitional activities: A% (Turnover; CapEx) Enabling activities: B% (Turnover; CapEx)

Fonte: Commissione Europea (2021).

La modalità di aggregazione dei dati per la costruzione di KPI nei reporting di sostenibilità che applicano i GRI Standard è completamente diversa: questi Standard sono

volti a “catturare” gli impatti che l’organizzazione produce nei confronti dell’ambiente e della società. Gli Standard hanno una struttura modulare: agli standard universali si “incastrano” quelli specifici (delle serie 200, 300, 400).

Non si ragiona per attività effettivamente svolte dall’azienda bensì in base ad una serie di temi materiali, che l’organizzazione individua come tali in quanto ritiene che abbiano impatti rilevanti su ambiente e stakeholder.

Una volta individuati tali temi materiali, che potrebbero essere – a titolo esemplificativo- “Materiali” e “Salute e sicurezza dei lavoratori”, si potrebbero avere, paradossalmente, due organizzazioni che operano in settori diversi e che svolgono attività completamente differenti tra loro ma con i medesimi temi materiali, che sono – quindi – una modalità di costruzione di KPI generale, in quanto rimane sempre ad un livello abbastanza superficiale di indicatori costruiti secondo metriche interne e validate internamente per cui si potrebbe evincere, dalla lettura di un report di sostenibilità costruito in questo modo, un dato positivo su un tema trattato ma che non lo è in termini assoluti e risulta tale solo grazie alla modalità di costruzione che si è seguita per ottenerlo. Se si applica, invece, la Tassonomia unico è il modo di costruzione del dato, o meglio, vi è un modo univoco di interpretarlo: esso può infatti essere allineato o meno alla Tassonomia e, nel secondo caso, esso addirittura viene omesso dalla dichiarazione non finanziaria in quanto non rilevante.

Nella tabella che segue vengono riportati, sinteticamente, i principi alla base della produzione di un report di sostenibilità conforme alle linee guida indicate dal GRI.

Tabella 3: La suddivisione dei GRI Standard: riepilogo.

Serie	Descrizione
Standard universali Serie 100	<p>La Serie 100 comprende tre Standard universali:</p> <p>GRI 101: Principi di rendicontazione costituiscono il punto di partenza per l'utilizzo dell'insieme dei GRI Standards. Il <i>GRI 101</i> definisce i <u>Principi di rendicontazione</u> per la definizione dei contenuti e della qualità del report. Comprende i requisiti per la redazione di un report di sostenibilità redatto in conformità ai GRI Standards e descrive in che modo utilizzare e fare riferimento a questi. Il <i>GRI 101</i> comprende anche le dichiarazioni specifiche necessarie alle organizzazioni che devono redigere un report di sostenibilità in conformità agli Standards, e a quei soggetti che utilizzano determinati GRI Standards per rendicontare informazioni specifiche.</p> <p>GRI 102: Informativa generale è utilizzato per fornire informazioni di contesto su un'organizzazione e sulle sue pratiche di reporting di sostenibilità. Ciò comprende informazioni sul profilo, sulla strategia, sull'etica e l'integrità, sulla governance di un'organizzazione, sulle pratiche di coinvolgimento degli stakeholder e sul processo di rendicontazione.</p> <p>GRI 103: Modalità di gestione è utilizzato per fornire informazioni su come un'organizzazione gestisce un tema materiale. È pensato per essere utilizzata per ciascun tema materiale all'interno di un report di sostenibilità, compresi quelli coperti dai GRI Standards specifici (serie 200, 300 e 400) e per altri temi materiali.</p> <p>L'applicazione del <i>GRI 103</i> a ogni tema materiale consente all'organizzazione di fornire una spiegazione testuale del perché il tema sia materiale, di dove si verificano gli impatti (il perimetro di un tema) e di come l'organizzazione gestisce gli impatti.</p>
Standard specifici della serie 200 (temi economici) serie 300 (temi ambientali) serie 400 (temi sociali)	<p>Le serie 200, 300 e 400 comprendono numerosi standard specifici. Essi sono utilizzati per rendicontare informazioni sugli impatti di un'organizzazione correlati a <u>temi</u> economici, ambientali e sociali (ad es. impatti economici indiretti, acqua o occupazione).</p> <p>Per redigere un report di sostenibilità in conformità ai GRI Standards, un'organizzazione applica i Principi di rendicontazione per definire i contenuti del report dal <i>GRI 101: Principi di rendicontazione</i> al fine di identificare i temi economici, ambientali e/o sociali materiali. Questi temi materiali determinano quali Standard specifici sono utilizzati dall'organizzazione nella redazione del report di sostenibilità.</p> <p>Per rendicontare informazioni specifiche senza redigere un report di sostenibilità, è possibile utilizzare anche Standard specifici o parte del loro contenuto. Consultare riferimento alla Sezione 3 per maggiori dettagli.</p>

Fonte: GRI (2016).

Centrale è il GRI 101, che spiega come, nel concreto, va costruito e strutturato il report di sostenibilità a partire dall'identificazione dei temi materiali, ordinati secondo una scala prioritaria volta ad evidenziare quali sono i temi più impattanti per l'organizzazione.


Una volta individuati i vari temi materiali, si applicano via via gli standard specifici.

Di enorme importanza sono, altresì, il GRI 102, che spiega come rendicontare le informazioni “di contesto” rispetto ai temi materiali nonché obbliga l’organizzazione a rendicontare le *practices di reportistica* utilizzate, e il GRI 103, adoperato per motivare perché un tema viene definito “materiale” e dove si riscontrano gli impatti.

A seguire vi sono gli standard specifici.

Ciascuno degli standard specifici comprende una sezione iniziale e generica che illustra quali sono le modalità di gestione dell’argomento e, poi, una parte dettagliata e specifica in base all’argomento oggetto di trattazione, che si declina in più sotto-paragrafi, a loro volta suddivisi in requisiti, raccomandazioni e linee guida, come si può evincere dalla figura che segue.

Figura 7: Esempio di uno standard specifico: struttura.



Fonte: GRI (2018).

I dati richiesti nella sezione “requisiti” sono da riportare obbligatoriamente: se l’organizzazione li omette si è in presenza di una mancata compliance al GRI 302-4 in questo caso specifico. Quanto presente nelle sezioni “raccomandazioni” ed in “linee guida” sono meri strumenti messi a disposizione di organizzazioni desiderose di produrre report quanto più completi ed esaustivi ma non sono vincolanti.

Se, invece, si redige una dichiarazione non finanziaria a partire dalla Tassonomia, un dato relativo al fatturato, per esempio, non può essere dichiarato conforme alla normativa in oggetto se si limita ad apportare un contributo sostanziale alla mitigazione e/ o all’adattamento al cambiamento climatico ma, al contempo, arreca un danno significativo alla protezione della biodiversità e della salute degli ecosistemi oppure viene conseguito nel mancato rispetto dei diritti dei lavoratori in termini di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il fatto che i KPI siano costruiti in un modo quale quello previsto dalla Tassonomia piuttosto che seguendo la metodologia indicata nei GRI Standard comporta, inoltre, un approccio logico al tema della sostenibilità per forza di cose differente:

- nel primo caso si ragiona in termini attuali e prospettici circa quanto un’attività apporta un contributo sostanziale agli obiettivi ambientali e quanto può essere fatto a livello di progetti per attrarre investitori interni ed esterni affinché il livello di questo contributo si innalzi nel tempo: nello specifico, il KPI relativo al fatturato costituisce un’informazione statica e *backward looking* ma il KPI relativo alle spese in conto capitale restituisce un dato dinamico e *forward looking*.
- nel secondo caso, invece, il focus è sugli impatti per cui l’ottica dell’organizzazione è quella di attuare programmi ed interventi tali per cui gli impatti negativi su ambiente e stakeholder diminuiscano d’intensità (ed aumentino invece i benefici che l’organizzazione apporta, mediante lo svolgimento della propria attività, all’ambiente – inteso in senso lato – circostante). Ne consegue perciò che i KPI restituiscono una fotografia della situazione, in termini di impatti, in cui si colloca l’organizzazione nel periodo di rendicontazione considerato: si tratta, quindi, di informazioni statiche e *backward looking*.

4.3 Il grado di copertura sui Pillar “Environmental” e “Social”.

Affinché la Tassonomia possa essere considerata una normativa completa, la strada è ancora lunga: come si è visto al capitolo I, attualmente, i criteri di vaglio tecnico si arrestano agli obiettivi 1 e 2, mentre manca la definizione degli stessi ai fini del contributo agli obiettivi dal 3 al 6, per cui si potrebbe correttamente affermare che i lavori della Commissione Europea si fermano ad un terzo rispetto al programma che essa si è prefissata.

Inoltre, è limitante considerare che il contributo sostanziale ad uno degli obiettivi ambientali oggi sia sufficiente per etichettare un’attività come ecosostenibile in quanto si incorre nel rischio di esprimere un giudizio parziale sull’attività economica considerata: si rischia, infatti, che il mercato ritenga “buona” la performance quando, in realtà, essa non lo è nel medio-lungo termine. Per ovviare a questa eventuale problematica, si ritiene opportuno suddividere le varie performance ambientali in tre livelli:

- 1) Green, ovvero che apporta un contributo sostanziale al fine del perseguimento degli obiettivi della Tassonomia;
- 2) Brown/ red, ovvero che arreca un danno sostanziale agli obiettivi della Tassonomia;
- 3) Nessuna delle due opzioni precedenti.

Il *benefit* derivante dall’aver a disposizione *brown criteria* è che permette di ragionare in ottica di transizione *from brown to red*: un’azienda può, per esempio, chiedere un finanziamento presentando un progetto che dimostri, ricorrendo ai *brown criteria*, che impiegherà i fondi che le verranno erogati per attuare una transizione da un livello di performance molto dannoso per l’ambiente (*deep brown*) ad uno accettabile (*soft brown*). Ciò potrebbe, inoltre, incrementare la canalizzazione degli investimenti verso progetti sostenibili, in senso lato: non è certo che tutti gli investitori desiderino comporre il proprio portafoglio con *green asset* ma è molto probabile che la maggioranza di essi ambisca ad investire in progetti che riducano o eliminino danni ambientali, attuali e futuri.

Un altro limite importante della Tassonomia è dovuto al fatto che, relativamente agli obiettivi sociali, vi è attualmente copertura soltanto a livello di standard minimi di salvaguardia, per i quali tra l’altro si rinvia ad una serie di standard e linee guida

internazionali, ivi comprese le Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali del 2011, che costituiscono peraltro il principale riferimento alla base dell'elaborazione della gran parte dei GRI Standard. Il lavoro, sotto questo profilo, potrà ritenersi realmente completato soltanto nel momento in cui si disporrà di criteri di vaglio tecnico tesi a rappresentare gli obiettivi sociali in termini di contributo sostanziale.

Sotto il profilo del pillar "Social", i GRI Standard rappresentano uno strumento di rendicontazione più completo in quanto passano in rassegna in maniera esaustiva tutte le tematiche rilevanti, ovvero:

- a. Dipendenti (con standard specifici relativi a occupazione, relazioni tra lavoratori e management, salute e sicurezza sul lavoro, formazione e istruzione, diversità e pari opportunità, non discriminazione, libertà di associazione e contrattazione collettiva, lavoro minorile, lavoro forzato o obbligatorio, pratiche per la sicurezza);
- b. Comunità locali (con standard specifici relativi a diritti dei popoli indigeni, valutazione del rispetto dei diritti umani, comunità locali);
- c. Fornitori (con standard specifici relativi a valutazione sociale dei fornitori)
- d. Tematiche di anticorruzione (con uno standard specifico in tema di politica pubblica)
- e. Clienti (con standard specifici inerenti salute e sicurezza dei clienti, marketing ed etichettatura, privacy dei clienti).

Per i profili sopra elencati, gli Standard propongono altresì formule ed indicatori utili per la costruzione di KPI che consentano di catturare lo status quo della situazione esaminata.

Figura 8: KPI quantitativo sul tema della formazione dei dipendenti.

$$\begin{array}{c} \text{Ore medie di formazione per dipendente} \\ = \\ \frac{\text{Numero totale di ore di formazione erogate ai dipendenti}}{\text{Numero totale di dipendenti}} \\ \text{Ore medie di formazione per i dipendenti (donne)} \\ = \\ \frac{\text{Numero totale di ore di formazione erogate ai dipendenti (donne)}}{\text{Numero totale di dipendenti donne}} \end{array}$$

Fonte: GRI (2018).

Si tratta, tuttavia, di un'informativa statica e sempre in ottica *backward looking*. Sono dotati di contestuale commento che permette di evincere in maniera puntuale l'attenzione che l'organizzazione dedica agli impatti che crea sugli stakeholder, siano essi dipendenti, comunità locali, clienti o fornitori.

Per quanto concerne il pillar "Environmental", per quanto la Tassonomia necessiti di ulteriori migliorie e non sia ancora completa, si tratta certamente di uno strumento di rendicontazione superiore rispetto ai GRI Standard, che si limitano a imporre all'organizzazione di rendicontare una serie di indicatori relativi a:

- Materiali;
- Energia;
- Acqua e scarichi idrici;
- Biodiversità;
- Emissioni;
- Scarichi idrici e rifiuti;
- Compliance ambientale;
- Valutazione ambientale dei fornitori.

Si tratta di linee guida che indicano in particolar modo gli aspetti che si consiglia all'organizzazione di considerare per restituire una rappresentazione indicativa, ad esempio, di quante emissioni di gas a effetto serra o di altri gas produce l'organizzazione nello svolgimento della propria attività. Dall'altro lato, i criteri di vaglio tecnico contenuti nella Tassonomia prevedono vere e proprie soglie di emissioni

che, a seconda dell'attività economica considerata, permettono di stabilire se essa è ecosostenibile o meno.

Conclusioni.

L'Unione Europea, con la sottoscrizione dell'Accordo di Parigi -prima- e – dopo- con il Green Deal Europeo, si è auto-vincolata ad una serie di obiettivi ambientali estremamente ambiziosi, tra tutti, in primis, quello della neutralità climatica entro il 2050. Per finanziare la transizione dall'economica attuale, che non è certamente climate neutral, ed un'economica climate neutral non bastano i fondi pubblici: è necessario, pertanto, orientare i flussi di capitali degli investitori privati verso attività ecosostenibili e/o verso progetti volti a trasformare un'attività in ecosostenibile.

Affinchè gli investitori siano in grado di individuare correttamente quando si trovano dinanzi ad un'opportunità di investimento sostenibile, è necessario implementare la trasparenza delle reportistiche sul tema che vengono prodotte dagli operatori dei settori sia economico che finanziario.

Il presente elaborato parte da quanto appena esposto e passa in rassegna le pratiche attualmente in vigore di reportistica non finanziaria.

A seguito di un breve excursus sul quadro normativo alla base del Non Financial Reporting, costituito – essenzialmente – da due fonti normative ovvero:

- Il Regolamento Benchmark, che si occupa della definizione, appunto, di benchmark di sostenibilità tali per cui una qualsiasi performance economica possa essere considerata non soltanto in termini assoluti ma anche e soprattutto rispetto al benchmark.
- Il Regolamento Sustainable Finance Disclosure Regulation (in acronimo, SFDR) che delinea un quadro di obblighi di disclosure gravanti sui principali operatori del mercato finanziario, spiegando quando le disclosure devono essere prodotte e quale deve essere il loro contenuto

Si è passati all'analisi della Tassonomia UE per le attività ecosostenibili, in particolar modo si sono analizzati i criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi 1 e 2 previsti dalla Tassonomia ovvero mitigazione del cambiamento climatico e adattamento ai cambiamenti climatici. La verifica della corrispondenza ai criteri di vaglio tecnico si articola in tre step: in primis, si controlla se l'attività economica esaminata rispetta le soglie previste per affermare correttamente che essa apporta un sostanziale contributo ad uno dei due obiettivi sopra enunciati; poi, si controlla che l'attività non arrechi un

danno significativo agli altri obiettivi ambientali ed, infine, si verifica che – prima, durante e dopo – lo svolgimento dell’attività in esame vengano rispettati standard minimi di salvaguardia sociale. Se l’attività economica esaminata non supera tutti e tre gli step essa non viene considerata “ecosostenibile”.

Nel capitolo III, invece, si è preso in considerazione un altro strumento di rendicontazione, attualmente molto utilizzato dalle organizzazioni obbligate a produrre un report non finanziario: i GRI Standard, ovvero linee guida strutturate in tre standard generici che valgono per qualsiasi tema materiale oggetto di trattazione e in standard specifici, differenti in base al tema materiale da trattare.

Infine, si è effettuato un confronto tra le fonti di cui ai capitoli II e III: dal confronto è emerso quanto segue.

Il primo punto che viene sottoposto all’attenzione del lettore è legato alla vincolatività (o meno) delle due fonti analizzate, ovvero Tassonomia UE e GRI Standard.

- La Tassonomia è legge, quindi vincolante a tutti gli effetti, in quanto sancita da un Regolamento Europeo: il fatto che sia vincolante per tutti i soggetti su cui grava l’obbligo di produrre la dichiarazione non finanziaria implica il fatto che si disporrà, a partire dall’anno prossimo ovvero quando la Tassonomia entrerà in vigore, di report costruiti nello stesso modo e, pertanto, omogenei e tra loro comparabili. Ciò aumenta il livello di trasparenza delle disclosure non finanziarie, a beneficio degli investitori, degli stakeholder e degli operatori economico-finanziari medesimi.
- I GRI Standard sono mere linee guida, quindi non vincolanti: ciò rappresenta un limite importante in quanto un’organizzazione potrebbe liberamente decidere di non adottarli e ne consegue che il report di sostenibilità che ne deriverà sarà per forza di cose diverso rispetto ad un report conforme ai GRI Standard.

Successivamente, il focus si sposta sulle differenze che intercorrono tra i criteri di vaglio tecnico ed i temi materiali:

- La logica di fondo della Tassonomia ha come punto di partenza la scomposizione del core business dell’azienda considerata nelle varie attività che essa svolge, passa poi per l’analisi delle singole attività fino ad arrivare a KPI quantitativi relativi a fatturato, spese in conto capitale e spese in conto operativo:

tali dati sono utili soprattutto agli investitori interessati a indirizzare i propri capitali verso progetti *green*.

- La logica dei temi materiali propria dei GRI Standard, invece, soddisfa maggiormente le esigenze degli stakeholder che sono particolarmente interessati a conoscere gli impatti che un'organizzazione produce.

Infine, si osserva il grado di completezza dell'una e dell'altra fonte.

- La Tassonomia è certamente “superiore” per quanto concerne il pillar “Environmental” perché presenta vere e proprie soglie che consentono di stabilire, senza incertezza, se l'attività economica corrisponde o meno ai requisiti di cui ai criteri di vaglio tecnico. Tuttavia, i lavori della Commissione Europea si arrestano ancora ad un livello minimo: manca la copertura del totale delle attività economiche, mancano c.d. “brown criteria” che consentano di qualificare come positiva la diminuzione, nel tempo, di un danno che un'attività economica arreca all'ambiente e, infine, poco o nulla si dice riguardo alle tematiche sociali.
- I GRI Standard affrontano a 360° le questioni sociali, cogliendone appieno gli aspetti qualitativi e definendo addirittura una serie di indicatori quantitativi in grado di restituire in che posizione si colloca l'organizzazione in termini di sostenibilità sociale. Dall'altro lato, le questioni ambientali sono affrontate con leggerezza e superficialità e non consentono affatto di catturare, ad esempio, se un'organizzazione sta contribuendo o meno al perseguimento della neutralità climatica.

Sitografia.

GRI (2016), *GRI 101: Principi di Rendicontazione*, disponibile a <https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf>

GRI (2016), *GRI 102: Informativa Generale*, disponibile a <https://www.globalreporting.org/standards/media/2122/italian-gri-102-general-disclosures-2016.pdf>

GRI (2016), *GRI 103: Modalità di gestione*, disponibile a <https://www.globalreporting.org/standards/media/2123/italian-gri-103-management-approach-2016.pdf>

GRI (2016), *GRI 301: Materiali*, disponibile a <https://www.globalreporting.org/standards/media/2130/italian-gri-301-materials-2016.pdf>

GRI (2016), *GRI 302: Energia*, disponibile a <https://www.globalreporting.org/standards/media/2131/italian-gri-302-energy-2016.pdf>

GRI (2016), *GRI 303: Acqua e scarichi idrici*, disponibile a <https://www.globalreporting.org/standards/media/2133/italian-gri-303-water-and-effluents-2018.pdf>

GRI (2016), *GRI 304: Biodiversità*, disponibile a <https://www.globalreporting.org/standards/media/2134/italian-gri-304-biodiversity-2016.pdf>

GRI (2016), *GRI 305: Emissioni*, disponibile a <https://www.globalreporting.org/standards/media/2135/italian-gri-305-emissions-2016.pdf>

GRI (2016), *GRI 306: Scarichi Idrici e Rifiuti*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2136/italian-gri-306-effluents-and-waste-2016.pdf>

GRI (2016), *GRI 307: Compliance Ambientale*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2137/italian-gri-307-environmental-compliance-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 401: Occupazione*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2139/italian-gri-401-employment-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 402: Relazioni tra lavoratori e management*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2140/italian-gri-402-labormangement-relations-2016.pdf>

GRI (2018): *GRI 403: Salute e Sicurezza sul lavoro*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2142/italian-gri-403-occupational-health-and-safety-2018.pdf>

GRI (2016): *GRI 404: Formazione e Istruzione*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2143/italian-gri-404-training-and-education-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 405: Diversità e Pari Opportunità*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2144/italian-gri-405-diversity-and-equal-opportunity-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 406: Non Discriminazione*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2145/italian-gri-406-non-discrimination-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 407: Libertà di Associazione e Contrattazione Collettiva*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2146/italian-gri-407-freedom-of-association-and-collective-bargaining-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 408: Lavoro Minorile*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2147/italian-gri-408-child-labor-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 409: Lavoro Forzato o Obbligatorio*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2148/italian-gri-409-forced-or-compulsory-labor-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 410: Pratiche per la Sicurezza*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2149/italian-gri-410-security-practices-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 411: Diritti dei Popoli Indigeni*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2150/italian-gri-411-rights-of-indigenous-peoples-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 412: Valutazione del rispetto dei Diritti Umani*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2151/italian-gri-412-human-rights-assessment-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 413: Comunità Locali*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2152/italian-gri-413-local-communities-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 414: Valutazione Sociale dei Fornitori*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2153/italian-gri-414-supplier-social-assessment-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 415: Politica Pubblica*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2154/italian-gri-415-public-policy-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 416: Salute e Sicurezza dei Clienti*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2155/italian-gri-416-customer-health-and-safety-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 417: Marketing ed Etichettatura*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2156/italian-gri-417-marketing-and-labeling-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 418: Privacy dei Clienti*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2157/italian-gri-418-customer-privacy-2016.pdf>

GRI (2016): *GRI 419: Compliance socioeconomica*, disponibile a

<https://www.globalreporting.org/standards/media/2157/italian-gri-418-customer-privacy-2016.pdf>

Regolamento (UE) 2016/2011, disponibile a

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32016R1011>

Regolamento (UE) 2019/2089, disponibile a

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2089>

Regolamento (UE) 2019/2088, disponibile a

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2088>

Regolamento (UE) 2020/852, disponibile a

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32020R0852>

TEG, Final Report on EU Taxonomy, disponibile a

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

Appendice A: Silvicoltura.

Tipo di attività.	Criteri di vaglio tecnico per il contributo alla mitigazione del cambiamento climatico.
1) Imboschimento. ²⁵	a. L'area in cui si svolge l'attività è interessata da un piano di imboschimento della durata di almeno cinque anni, costantemente aggiornato, fino a quando tale superficie non corrisponde alla definizione di foresta della FAO. Il piano di imboschimento contiene tutti gli elementi richiesti dalla legislazione

²⁵ Codici NACE II 02.10, 02.20, 02.30, 02.40.

	<p>nazionale in termini di valutazione dell'impatto ambientale.</p> <p>Quando l'area diventa una foresta, il piano di imboscamento viene sostituito da un piano di gestione forestale, che copre un periodo di almeno 10 anni ed è costantemente aggiornato.</p> <p>È necessario che il sistema di gestione sia conforme all'obbligo di due diligence e ai requisiti di legalità di cui al Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Infine, si richiede che l'attività non comporti il degrado delle riserve di carbonio eventualmente presenti nei terreni.</p> <p>b. . L'analisi dei benefici climatici, svolta secondo le metodologie di calcolo contenute nelle Linee Guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra come di recente modificate nel 2019, dimostra che il saldo netto di emissioni/ assorbimenti di GHG su un arco temporale di 30 anni da inizio attività di ripristino è inferiore al saldo netto di emissioni/ assorbimenti dei 30 anni antecedenti l'inizio dell'attività.</p>
--	--

	<p>Qualora sulla zona si verificano perturbazioni naturali, quali – ad esempio- incendi, i parametri di calcolo sono reperibili nelle medesime Linee Guida IPCC ma nella sezione relativa a “emissioni/ assorbimenti dovuti a perturbazioni naturali”.</p> <p>Le zone di superficie inferiore a 13 sono esenti dall’obbligo di condurre le analisi sopra descritte.</p> <p>c. Lo status di foresta è garantito se:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'area è classificata come foresta permanente quale definita dalla FAO;-l’area è classificata come “area protetta”;-l’area è oggetto di garanzia (giuridica/ contrattuale) atta a garantire la permanenza dello status di cui sopra. <p>d. Nei due anni successivi l’inizio dell’attività di ripristino e, poi, ogni 10 anni, viene svolta una verifica di conformità alle prescrizioni enunciate ai punti a), b) e c) da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none">- autorità nazionali competenti,-certificatori terzi indipendenti.
--	--

<p>2) Risanamento e ripristino delle foreste, compresi il rimboschimento e la rigenerazione delle foreste naturali a seguito di un evento estremo.²⁶</p>	<p>a. L'attività si svolge su un'area soggetta a un piano di gestione forestale, che copre un periodo di almeno 10 anni ed è costantemente aggiornato.</p> <p>È necessario che il sistema di gestione sia conforme all'obbligo di due diligence e ai requisiti di legalità di cui al Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Infine, si richiede che l'attività non comporti il degrado delle riserve di carbonio eventualmente presenti nei terreni.</p> <p>b. L'analisi dei benefici climatici, svolta secondo le metodologie di calcolo contenute nelle Linee Guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra come di recente modificate nel 2019, dimostra che il saldo netto di emissioni/ assorbimenti di GHG su un arco temporale di 30 anni da inizio attività di ripristino è inferiore al saldo netto di emissioni/ assorbimenti dei 30 anni antecedenti l'inizio dell'attività.</p> <p>Qualora sulla zona si verificano perturbazioni naturali, quali – ad esempio- incendi, i parametri di calcolo sono reperibili nelle medesime Linee Guida IPCC ma nella sezione relativa a</p>
---	--

²⁶Codici NACE II 02.10, 02.20, 02.30, 02.40.

	<p>“emissioni/ assorbimenti dovuti a perturbazioni naturali”.</p> <p>Le zone di superficie inferiore a 13 sono esenti dall’obbligo di condurre le analisi sopra descritte.</p> <p>c. Lo status di foresta è garantito se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area è classificata come foresta permanente quale definita dalla FAO; -l’area è classificata come “area protetta”; - l’area è oggetto di garanzia (giuridica/ contrattuale) atta a garantire la permanenza dello status di cui sopra. <p>d. Nei due anni successivi l’inizio dell’attività di ripristino e, poi, ogni 10 anni, viene svolta una verifica di conformità alle prescrizioni enunciate ai punti a), b) e c) da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorità nazionali competenti, -certificatori terzi indipendenti.
3) Gestione forestale. ²⁷	a. L'attività si svolge su un'area soggetta a un piano di gestione forestale, che copre un periodo di almeno 10 anni ed è costantemente aggiornato.

²⁷ Codici NACE II 02.10, 02.20, 02.30, 02.40.

	<p>È necessario che il sistema di gestione sia conforme all'obbligo di due diligence e ai requisiti di legalità di cui al Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Infine, si richiede che l'attività non comporti il degrado delle riserve di carbonio eventualmente presenti nei terreni.</p> <p>b. L'analisi dei benefici climatici, svolta secondo le metodologie di calcolo contenute nelle Linee Guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra come di recente modificate nel 2019, dimostra che il saldo netto di emissioni/ assorbimenti di GHG su un arco temporale di 30 anni da inizio attività di ripristino è inferiore al saldo netto di emissioni/ assorbimenti dei 30 anni antecedenti l'inizio dell'attività.</p> <p>Qualora sulla zona si verificano perturbazioni naturali, quali – ad esempio- incendi, i parametri di calcolo sono reperibili nelle medesime Linee Guida IPCC ma nella sezione relativa a “emissioni/ assorbimenti dovuti a perturbazioni naturali”.</p>
--	--

	<p>Le zone di superficie inferiore a 13 sono esenti dall'obbligo di condurre le analisi sopra descritte.</p> <p>c. Lo status di foresta è garantito se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area è classificata come foresta permanente quale definita dalla FAO; -l'area è classificata come "area protetta"; - l'area è oggetto di garanzia (giuridica/ contrattuale) atta a garantire la permanenza dello status di cui sopra. <p>d. Nei due anni successivi l'inizio dell'attività di ripristino e, poi, ogni 10 anni, viene svolta una verifica di conformità alle prescrizioni enunciate ai punti a), b) e c) da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorità nazionali competenti, -certificatori terzi indipendenti.
4) Silvicultura conservativa. ²⁸	<p>a. L'attività si svolge su un'area soggetta a un piano di gestione forestale, che copre un periodo di almeno 10 anni ed è costantemente aggiornato.</p> <p>È necessario che il sistema di gestione sia conforme all'obbligo di due diligence e ai requisiti di legalità di cui al Regolamento</p>

²⁸ Codici NACE II 02.10, 02.20, 02.30, 02.40.

	<p>(UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Infine, si richiede che l'attività non comporti il degrado delle riserve di carbonio eventualmente presenti nei terreni.</p> <p>b. L'analisi dei benefici climatici, svolta secondo le metodologie di calcolo contenute nelle Linee Guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra come di recente modificate nel 2019, dimostra che il saldo netto di emissioni/ assorbimenti di GHG su un arco temporale di 30 anni da inizio attività di ripristino è inferiore al saldo netto di emissioni/ assorbimenti dei 30 anni antecedenti l'inizio dell'attività.</p> <p>Qualora sulla zona si verificano perturbazioni naturali, quali – ad esempio- incendi, i parametri di calcolo sono reperibili nelle medesime Linee Guida IPCC ma nella sezione relativa a “emissioni/ assorbimenti dovuti a perturbazioni naturali”.</p> <p>Le zone di superficie inferiore a 13 sono esenti dall'obbligo di condurre le analisi sopra descritte.</p> <p>c. Lo status di foresta è garantito se:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - l'area è classificata come foresta permanente quale definita dalla FAO; -l'area è classificata come “area protetta”; - l'area è oggetto di garanzia (giuridica/ contrattuale) atta a garantire la permanenza dello status di cui sopra. <p>d. Nei due anni successivi l'inizio dell'attività di ripristino e, poi, ogni 10 anni, viene svolta una verifica di conformità alle prescrizioni enunciate ai punti a), b) e c) da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorità nazionali competenti, -certificatori terzi indipendenti.
--	---

Appendice B: Attività di protezione e ripristino ambientale.

Tipo di attività.	<p align="center">Criteri di vaglio tecnico per il contributo alla mitigazione del cambiamento climatico.</p>
1)Ripristino delle zone umide. ²⁹	a. L'area è soggetta ad un piano di ripristino finché non è classificata come “zona umida” ai sensi della convenzione di Ramsar. Il piano di ripristino tiene

²⁹ Non è previsto un codice NACE per tale attività.

	<p>in attenta considerazione le condizioni idrogeologiche e pedologiche locali.</p> <p>b. L'analisi dei benefici climatici, svolta secondo le metodologie di calcolo contenute nelle Linee Guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra come di recente modificate nel 2019, dimostra che il saldo netto di emissioni/assorbimenti di GHG su un arco temporale di 30 anni da inizio attività di ripristino è inferiore al saldo netto di emissioni/assorbimenti dei 30 anni antecedenti l'inizio dell'attività.</p> <p>Qualora sulla zona si verificano perturbazioni naturali, quali – ad esempio- incendi, i parametri di calcolo sono reperibili nelle medesime Linee Guida IPCC ma nella sezione relativa a “emissioni/assorbimenti dovuti a perturbazioni naturali”.</p> <p>c. Lo status di zona umida è garantito se:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'area non può essere oggetto di cambio di destinazione d'uso;- l'area è classificata come “area protetta”;- l'area è oggetto di garanzia (giuridica/contrattuale) atta a garantire la permanenza dello status di cui sopra. <p>d. Nei due anni successivi l'inizio dell'attività di ripristino e, poi, ogni 10 anni, viene svolta una verifica di conformità alle prescrizioni enunciate ai punti a), b) e c) da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none">- autorità nazionali competenti,
--	---

	-certificatori terzi indipendenti.
--	------------------------------------

Appendice C: Attività manifatturiere.

Tipo di attività.	Criteri di vaglio tecnico per il contributo alla mitigazione del cambiamento climatico.
1) Fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili. ³⁰	È sempre eligibile, senza svolgere ulteriori verifiche.
2) Fabbricazione di apparecchiature per la produzione e l'utilizzo di idrogeno. ³¹	È eligibile a patto che rispetti i requisiti di cui al punto 3.10.
3) Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti. ³²	<p>L'attività consiste nella fabbricazione, manutenzione, riqualificazione, ammodernamento o cambio di destinazione di una delle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Treni e vetture che presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero. -Dispositivi per il trasporto urbano di persone le cui emissioni dirette di CO₂ sono pari a zero. <p>In alternativa, fino al 31/12/2025, l'attività utilizza veicoli delle categorie M2 ed M3 con carrozzeria classificata come CA, CC,</p>

³⁰ Codici NACE C25, C27, C28.

³¹ Codici NACE C25, C27, C28.

³² Codici NACE C29.1, C30.1, C30.2, C30.9, C33.15, C33.17.

	<p>CD e conforme al Reg. (CE) n. 595/2009 e al Reg (UE) n. 582/2011.</p> <p>-Dispositivi di mobilità personale che si muovono grazie a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Attività fisica dell'utilizzatore; b. Motore a emissioni zero; c. Una combinazione di a) e b) <p>E su infrastrutture dedicate a bici e pedoni.</p> <p>- Veicoli delle categorie M1 e N1, che</p> <p>Rispettano quanto segue:</p> <table data-bbox="845 985 1324 1254" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: right;">fino</td> <td style="text-align: center;">al</td> <td style="text-align: left;">Dal 01/01/2026</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: left;">31/12/2025</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Emissioni CO₂ <</td> <td></td> <td style="text-align: left;">Emissioni CO₂ =</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">50 gCO₂/km</td> <td></td> <td style="text-align: left;">0 gCO₂ /km</td> </tr> </table> <p>-Veicoli della categoria L, con emissioni CO₂ = 0 gCO₂ /km</p> <p>-Veicoli delle categorie N1, con emissioni CO₂ = 0 gCO₂ /km</p> <p>-Veicoli delle categorie N2 e N3 che rispettano i requisiti per rientrare nella definizione di "veicolo pesante a emissioni zero" o, laddove ciò non sia economicamente e/o tecnologicamente</p>	fino	al	Dal 01/01/2026			31/12/2025	Emissioni CO ₂ <		Emissioni CO ₂ =	50 gCO ₂ /km		0 gCO ₂ /km
fino	al	Dal 01/01/2026											
		31/12/2025											
Emissioni CO ₂ <		Emissioni CO ₂ =											
50 gCO ₂ /km		0 gCO ₂ /km											

	<p>possibile, nella definizione di “veicolo pesante a basse emissioni” .</p> <p>(tutti i veicoli di cui sopra non trasportano combustibili fossili!).</p> <p>-Navi per il trasporto di passeggeri per via d’acque interne che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 pari a zero;b) fino al 31/12/2025, sono ibride e a doppia alimentazione (50% di energia da carburante a zero emissioni/ da alimentazione plug-in). <p>-Navi per il trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 nulle.b) qualora l’alternativa a) non sia realizzabile, né economicamente né tecnologicamente, fino al 31/12/2025, le navi possono presentare emissioni dirette inferiori del 50% rispetto al valore medio di riferimento definito per i veicoli pesanti.c) qualora l’alternativa a) non sia realizzabile, né economicamente né tecnologicamente, fino al 31/12/2025, le navi devono raggiungere un valore di indice di efficienza energetica in materia di
--	---

	<p>progettazione (EEDI) inferiore del 10% rispetto alla soglia che si applicherà a decorrere dal 01/04/2022, utilizzando carburanti a zero emissioni dirette, ricavati da fonti rinnovabili.</p> <p>d) non trasportano combustibili fossili.</p> <p>-navi per il trasporto marittimo e costiero di passeggeri che:</p> <p>a) presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 pari a zero;</p> <p>b) fino al 31/12/2025, le navi sono ibride e a doppia alimentazione (25% di energia da carburante a zero emissioni/ da alimentazione plug-in).</p> <p>c) qualora l'alternativa a) non sia realizzabile, né economicamente né tecnologicamente, fino al 31/12/2025, le navi devono raggiungere un valore di indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) inferiore del 10% rispetto alla soglia che si applicherà a decorrere dal 01/04/2022, utilizzando carburanti a zero emissioni dirette, ricavati da fonti rinnovabili.</p> <p>d) non trasportano combustibili fossili.</p>
4) Fabbricazione di batterie. ³³	L'attività produce batterie ricaricabili nonché i relativi componenti e, successivamente, le batterie in oggetto

³³ Codici NACE C27.2, E38.32.

	<p>comportano riduzioni di emissioni di GHG nei trasporti, nell'accumulo di energie ed in altre applicazioni industriali. Le batterie, inoltre, vengono riciclate a fine vita.</p>
<p>5) Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici.³⁴</p>	<p>L'attività economica si sostanzia nella produzione di uno dei seguenti prodotti.</p> <p style="text-align: center;">Coefficiente di trasmissione termica</p> <p>Finestre $\leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{k}$</p> <p>Porte $\leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$</p> <p>Sistemi di pareti esterne $\leq 0,5 \text{ W/m}^2\text{k}$</p> <p>Sistemi di copertura $\leq 0,3 \text{ W/m}^2\text{k}$</p> <p>Oppure, nella produzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -prodotti isolanti con valore di conducibilità termica del materiale "in opera" $\leq 0,06 \text{ W/m}^2\text{k}$; -elettrodomestici/ sorgenti luminose/ impianti di riscaldamento rientranti nelle due classi di efficienza energetica più elevate a norma del Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

³⁴ Codici NACE C16.23, C23.11, C23.20, C23.31, C23.32, C23.43, C.23.61, C25.11, C25.12, C25.21, C25.29, C25.93, C27.31, C27.32, C27.33, C27.40, C27.51, C28.11, C28.12, C28.13, C28.14.

6) Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio. ³⁵	L'attività consiste nella produzione di tecnologie volte a ridurre le emissioni di GHG rispetto ai dispositivi già presenti sul mercato. La riduzione in oggetto è calcolata secondo le metodologie previste dalla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o dalla norma ISO 14067:2018 o, ancora, ISO 14064-1:2018 nonché verificata da una terza parte indipendente.
7) Produzione di cemento. ³⁶	L'attività produce: -clinker di cemento grigio le cui emissioni di GHG sono inferiori a 0,722100 tCO ₂ e per tonnellata di clinker di cemento grigio; -cemento da clinker grigio/legante idraulico alternativo le cui emissioni di GHG sono inferiori a 0,469102 tCO ₂ e per tonnellata di cemento o di legante alternativo prodotto. Se catturata ai fini dello stoccaggio sotterraneo, la CO ₂ deve rispettare i requisiti di cui al 5.11 e al 5.12.
8) Produzione di alluminio. ³⁷	L'attività produce: -alluminio primario quando:

³⁵ Codici NACE C22, C25, C26, C27 e C28.

³⁶ Codice NACE C23.51.

³⁷ Codice NACE C24.42, C24.53.

	<p>a) le emissioni di GHG sono inferiori o pari a 1,484107 tCO₂e per tonnellata di alluminio prodotto;</p> <p>b)l'intensità media di carbonio per le emissioni indirette di GHG non supera 100 g CO₂e/kWh;</p> <p>c)il consumo di energia elettrica che si ha durante l'intero processo di fabbricazione è sotto la soglia dei 15,5 MWh/t Al.</p> <p>-alluminio secondario.</p>										
9) Produzione di ferro e acciaio. ³⁸	<p>L'attività produce:</p> <p>-ferro/acciaio le cui emissioni di GHG non superano i valori contenuti nella presente tabella</p> <table data-bbox="798 1254 1356 1881"> <thead> <tr> <th>MATERIALE</th> <th>SOGLIA LIMITE EMISSIONI GHG PER tCO₂e/t prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ghisa allo stato fuso</td> <td>1,331112</td> </tr> <tr> <td>minerale sinterizzato</td> <td>0,163</td> </tr> <tr> <td>Coke</td> <td>0,144</td> </tr> <tr> <td>ghetto di ghisa</td> <td>0,299</td> </tr> </tbody> </table>	MATERIALE	SOGLIA LIMITE EMISSIONI GHG PER tCO ₂ e/t prodotto	ghisa allo stato fuso	1,331112	minerale sinterizzato	0,163	Coke	0,144	ghetto di ghisa	0,299
MATERIALE	SOGLIA LIMITE EMISSIONI GHG PER tCO ₂ e/t prodotto										
ghisa allo stato fuso	1,331112										
minerale sinterizzato	0,163										
Coke	0,144										
ghetto di ghisa	0,299										

³⁸ Codici NACE C24.10, C24.20, C24.31, C24.32, C24.33, C24.34, C24.51 e C24.52.

	<p>acciaio alto legato da 0,266 EAF³⁹</p> <p>acciaio al carbonio da 0,209 EAF⁴⁰</p> <p>-acciaio da EAF rispettando i rapporti che seguono:</p> <p style="text-align: center;"><i><u>rottami in ingresso</u></i> <i>prodotto in uscita</i></p> <p>acciaio alto $\geq 70\%$ legato da EAF</p> <p>acciaio al $\geq 90\%$ carbonio da EAF</p> <p>- Se catturata ai fini dello stoccaggio sotterraneo, la CO₂ è conforme ai requisiti di cui a 5.11 e 5.12.</p>
10) Produzione di idrogeno. ⁴¹	<p>L'attività riduce le emissioni di GHG del:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 73,4% per l'idrogeno; b. 70% per i combustibili sintetici a base di idrogeno <p>Rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂e/MJ.⁴²</p>

³⁹ EAF = forni elettrici ad arco.

⁴⁰ EAF = forni elettrici ad arco.

⁴¹ Codice NACE C20.11.

⁴² Art. 25, par. 2, All. V Dir (UE) 2018/2001.

	<p>La riduzione in oggetto è calcolata secondo le metodologie di cui all'art. 28, par. 5, Dir. (UE) 2018/2001 o ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018, nonché verificata da una terza parte indipendente.</p> <p>Se catturata ai fini dello stoccaggio sotterraneo, la CO₂ è conforme ai requisiti di cui a 5.11 e 5.12.</p>
11) Produzione di nerofumo. ⁴³	<p>Le emissioni di GHG sono inferiori a 1,141125 tCO₂e per tonnellata di prodotto.</p>
12) Produzione di soda. ⁴⁴	<p>Le emissioni di GHG sono inferiori a 0,789129 tCO₂e per tonnellata di prodotto.</p>
13) Produzione di cloro. ⁴⁵	<p>-Il consumo di energia elettrica è pari o inferiore a 2,45 MWh per tonnellata di cloro.</p> <p>-Le emissioni dirette medie di GHG nel ciclo di vita non sono superiori a 100 gCO₂e/kWh.</p> <p>- La riduzione in oggetto è calcolata secondo le metodologie previste dalla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o dalla norma ISO 14067:2018 o, ancora, ISO 14064-1:2018</p>

⁴³ Codice NACE C20.13.1

⁴⁴ Codice NACE C20.13.

⁴⁵ Codice NACE C20.13.

	nonché verificata da una terza parte indipendente.	
14) Fabbricazione di prodotti chimici di base organici. ⁴⁶	MATERIALE	SOGLIA LIMITE EMISSIONI GHG PER tCO ₂ e/t prodotto
	Prodotti chimici di alto valore	0,693
	Aromatici	0,0072
	Cloruro di vinile	0,171
	Stirene	0,419
	Ossido di etilene/ glicoli etilenici	0,314
	Acido adipico	0,32
	Le emissioni di GHG sono calcolate secondo le metodologie previste dalla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o dalla norma ISO 14067:2018 o, ancora, ISO 14064-1:2018 nonché verificata da una terza parte indipendente.	
	Se si impiega biomassa:	

⁴⁶ Codici NACE C20.14.

	<p>1) agricola, occorre seguire i criteri di cui all'art.29, par. da 2 a 5, Dir. (UE) 2018/2001;</p> <p>2) forestale, occorre seguire i criteri di cui all'art.29, par. 6-7, Dir. (UE) 2018/2001.</p>
15) Produzione di ammoniaca anidra. ⁴⁷	<p>a. L'ammoniaca è prodotta a partire da idrogeno che soddisfa i requisiti di cui al 3.10.</p> <p>b. L'ammoniaca è recuperata dalle acque reflue.</p>
16) Produzione di acido nitrico. ⁴⁸	<p>Le emissioni di GHG sono inferiori a 0,038150 tCO₂e per tonnellata di acido nitrico.</p>
17) Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie. ⁴⁹	<p>La plastica è prodotta a partire dal riciclaggio meccanico di rifiuti di plastica. Se ciò non fosse economicamente conveniente o tecnicamente fattibile per il produttore, la plastica viene derivata tramite riciclaggio chimico o a partire da biomasse.</p> <p>Se si impiega biomassa:</p> <p>1) agricola, occorre seguire i criteri di cui all'art.29, par. da 2 a 5, Dir. (UE) 2018/2001;</p>

⁴⁷ Codice NACE C20.15.

⁴⁸ Codice NACE C20.15.

⁴⁹ Codice NACE C20.16.

	<p>2) forestale, occorre seguire i criteri di cui all'art.29, par. 6-7, Dir. (UE) 2018/2001.</p> <p>Le emissioni di GHG sono calcolate secondo le metodologie previste dalla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o dalla norma ISO 14067:2018 o, ancora, ISO 14064-1:2018 nonché verificata da una terza parte indipendente.</p>
--	--

Appendice D: Energia.

Tipo di attività.	Criteri di vaglio tecnico per il contributo alla mitigazione del cambiamento climatico.
1) Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica. ⁵⁰	È sempre eligibile e non occorre svolgere ulteriori verifiche.
2) Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare a concentrazione. ⁵¹	È sempre eligibile e non occorre svolgere ulteriori verifiche.
3) Produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica. ⁵²	È sempre eligibile e non occorre svolgere ulteriori verifiche.

⁵⁰ Codici NACE D35.11,F42.22.

⁵¹ Codici NACE D35.11, F42.22.

⁵² Codici NACE D35.11, F42.22.

4) Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica. ⁵³	È sempre eligibile e non occorre svolgere ulteriori verifiche.
5) Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica. ⁵⁴	<p>a. L'impianto di produzione deve essere ad acqua fluente nonché sprovvisto di un serbatoio artificiale;</p> <p>b. La densità di potenza deve essere superiore ai 5 W/m²;</p> <p>c. Le emissioni di GHG devono essere inferiori ai 100 gCO₂ e/kWh calcolate a partire dalla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o da ISO 14067:2018 recante "Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti – Requisiti e Linee Guida per la Quantificazione" o da norme equivalenti.</p> <p>La compliance alle suddette norme è sempre certificata da una terza parte indipendente.</p>
6) Produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica. ⁵⁵	Le emissioni di GHG devono essere inferiori ai 100 gCO ₂ e/kWh calcolate a partire dalla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o da ISO 14067:2018 recante "Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti – Requisiti e Linee Guida per la Quantificazione" o da norme equivalenti.

⁵³ Codici NACE D35.11, F42.22.

⁵⁴ Codici NACE D35.11, F42.22.

⁵⁵ Codici NACE D35.11, F42.22.

	<p>La compliance a dette norme è sempre certificata da una terza parte indipendente.</p>
<p>7) Produzione di energia elettrica da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili.⁵⁶</p>	<p>Le emissioni di GHG devono essere inferiori ai 100 gCO₂ e/kWh calcolate a partire dalla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o da ISO 14067:2018 recante “Gas ad effetto serra – Impronta climatica dei prodotti – Requisiti e Linee Guida per la Quantificazione” o da norme equivalenti.</p> <p>La compliance a dette norme è sempre certificata da una terza parte indipendente.</p> <p>Inoltre, devono essere soddisfatti i requisiti di cui a 5.11 e 5.12.</p>
<p>8) Produzione di energia elettrica a partire dalla bioenergia.⁵⁷</p>	<p>a. Se si impiega biomassa:</p> <p>1) agricola, occorre seguire i criteri di cui all’art.29, par. da 2 a 5, Dir. (UE) 2018/2001;</p> <p>2) forestale, occorre seguire i criteri di cui all’art.29, par. 6-7, Dir. (UE) 2018/2001.</p> <p>b. La riduzione di emissioni di GHG deve essere almeno del 80% rispetto alla</p>

⁵⁶ Codici NACE D35.11, F42.22.

⁵⁷ Codice NACE D35.11.

	<p>metodologia di calcolo definita nell'allegato VI della Dir. (UE) 2018/2001.</p> <p>c. Se il digestato deriva da digestione anaerobica di materiale organico, si vedano i criteri in 5.6 e 5.7.</p> <p>d. Non si applicano a) e b) qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impianto abbia una potenza termica nominale totale inferiore a 2MW; -l'impianto utilizzi combustibili gassosi da biomassa. <p>e.</p> <p>Potenza termica nominale totale dell'impianto.</p> <p>50 < x < 100 MW >100 MW</p> <p>L'attività è conforme ai livelli efficienza delle BAT⁵⁸ pertinenti.</p> <p>L'attività: -raggiunge un'efficienza energetica di almeno il 36%; -applica tecnologie ad "alto rendimento"⁵⁹; -è conforme a 5.11 e 5.12 per quanto</p>
--	---

⁵⁸ Best available techniques.

⁵⁹ Vedi Dir. (UE) 2012/27 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

	<p>concerne lo stoccaggio di CO₂</p>
<p>9) Trasmissione e distribuzione di energia elettrica.⁶⁰</p>	<p>a. L'infrastruttura:</p> <ul style="list-style-type: none"> -corrisponde al sistema europeo interconnesso⁶¹; -oltre il 67% della sua nuova capacità produttiva è inferiore ai 100 gCO₂ e/kWh, calcolato su un periodo di cinque anni storici consecutivi; - il suo fattore di emissione medio è inferiore al valore di cui al punto precedente. Il calcolo viene effettuato sul medesimo arco temporale di riferimento. <p>b. L'attività rientra tra le seguenti (o simili):</p> <ul style="list-style-type: none"> - costruzione/ gestione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici; -fabbricazione/ installazione di apparecchi volti ad incrementare l'uso e la produzione di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili; -installazione di sistemi di misurazione intelligenti che permettono di ridurre a distanza il consumo;

⁶⁰ Codici NACE D35.12, D35.13.

⁶¹ Stati membri, più Norvegia, Svizzera, Regno Unito.

	- (...).
10) Accumulo di energia elettrica. ⁶²	<p>a. L'attività consiste nella costruzione o gestione dell'accumulo dell'energia elettrica (compresa quella idroelettrica accumulata mediante pompaggio).</p> <p>b. L'attività accumula energia chimica in conformità con i criteri previsti da 3.7 a 3.17.</p>
11) Accumulo di energia termica. ⁶³	<p>L'attività avviene:</p> <p>a) Nel sottosuolo (UTES⁶⁴);</p> <p>b) In acquiferi (ATES⁶⁵).</p>
12) Stoccaggio di idrogeno. ⁶⁶	<p>L'attività consiste in una delle seguenti:</p> <p>a) Costruzione/ gestione di impianti per lo stoccaggio di idrogeno;</p> <p>b) Conversione di altri impianti in impianti per lo stoccaggio di idrogeno.</p>
13) Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi. ⁶⁷	<p>a. Se si impiega biomassa:</p> <p>1) agricola, occorre seguire i criteri di cui all'art.29, par. da 2 a 5, Dir. (UE) 2018/2001;</p> <p>2) forestale, occorre seguire i criteri di cui all'art.29, par. 6-7, Dir. (UE) 2018/2001.</p>

⁶² Non esiste un codice NACE per tale categoria.

⁶³ Non esiste un codice NACE per tale categoria.

⁶⁴ Underground Thermal Energy Storage.

⁶⁵ Aquifer Thermal Energy Storage.

⁶⁶ Non esiste un codice NACE per tale categoria.

⁶⁷ Codice NACE D35.21.

	<p>b. La riduzione di emissioni di GHG deve essere almeno del 65% rispetto alla metodologia di calcolo definita nell'allegato V della Dir. (UE) 2018/2001.</p> <p>c. Se il biogas deriva da digestione anaerobica di materiale organico, si vedano i criteri in 5.6 e 5.7.</p> <p>d. Se si cattura CO₂ con finalità di stoccaggio, si vedano i criteri in 5.11 e 5.12.</p>
<p>14) Reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.⁶⁸</p>	<p>L'attività consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Costruzione/ gestione delle reti in oggetto; b) Conversione/ cambio di destinazione/riqualificazione di altre reti per ottenere quelle con le caratteristiche in oggetto. <p>Inoltre, l'attività deve comprendere il rilevamento delle perdite nonché prevederne la riduzione.</p>
<p>15) Distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento.⁶⁹</p>	<p>a. L'attività consiste nella modifica verso regimi a temperatura inferiore oppure in sistemi pilota avanzati.</p> <p>b. Per quanto concerne la sua costruzione e la sua gestione, il sistema corrisponde alla definizione di cui all'art. 2, punto 41), Direttiva 2014/27/UE. Per quanto</p>

⁶⁸ Codici NACE D35.22, F42.21, H49.50.

⁶⁹ Codice NACE D35.30.

	riguarda, invece, l'aspetto della riqualificazione, essa deve realizzarsi entro un massimo di tre anni dall'inizio dei lavori.
16) Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche. ⁷⁰	L'attività soddisfa quanto segue: a) Global Warming Potential < 675; b) Compliance ai requisiti di efficienza energetica di cui al Regolamento (UE) 206/2012.
17) Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia solare. ⁷¹	È sempre eligibile e non occorre svolgere ulteriori verifiche.
18) Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia geotermica. ⁷²	Le emissioni di GHG devono essere inferiori a 100 gCO ₂ per kWh di energia erogata, calcolate a partire dalla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o dalla norma ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018 e sempre verificate da una terza parte.
19) Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili. ⁷³	a. Le emissioni di GHG devono essere inferiori a 100 gCO ₂ per kWh di energia erogata, calcolate a partire dalla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o dalla norma ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018 e sempre verificate da una terza parte.

⁷⁰ Codici NACE D35.30, F43.22.

⁷¹ Codici NACE D35.11, D35.30.

⁷² Codici NACE D35.11, D35.30.

⁷³ Codici NACE D35.11, D35.30.

	<p>b. La CO₂ – se catturata ai fini di stoccaggio – deve seguire i criteri di cui a 5.11 e 5.12.</p> <p>c. In fase di costruzione, si installa uno strumento che quantifica le perdite e vi pone riparo; durante la normale operatività, la perdita va eliminata.</p> <p>d. Se si impiega biomassa:</p> <p>1) agricola, occorre seguire i criteri di cui all'art.29, par. da 2 a 5, Dir. (UE) 2018/2001;</p> <p>2) forestale, occorre seguire i criteri di cui all'art.29, par. 6-7, Dir. (UE) 2018/2001.</p>
<p>20) Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia.⁷⁴</p>	<p>a. Se si impiega biomassa:</p> <p>1) agricola, occorre seguire i criteri di cui all'art.29, par. da 2 a 5, Dir. (UE) 2018/2001;</p> <p>2) forestale, occorre seguire i criteri di cui all'art.29, par. 6-7, Dir. (UE) 2018/2001.</p> <p>b. La riduzione di emissioni di GHG deve essere almeno del 80% rispetto alla metodologia di calcolo definita nell'allegato VI della Dir. (UE) 2018/2001.</p> <p>c. Se il digestato deriva da digestione anaerobica di materiale organico, si vedano i criteri in 5.6 e 5.7.</p> <p>d. Non si applicano a) e b) qualora:</p>

⁷⁴ Codici NACE D35.11,D35.30.

	<p>- l'impianto abbia una potenza termica nominale totale inferiore a 2MW;</p> <p>-l'impianto utilizzi combustibili gassosi da biomassa.</p>
21) Produzione di calore/freddo a partire dal riscaldamento solare-termico. ⁷⁵	È sempre eligibile e non occorre svolgere ulteriori verifiche.
22) Produzione di calore/freddo a partire dall'energia geotermica. ⁷⁶	Le emissioni di GHG devono essere inferiori a 100 gCO ₂ per kWh di energia erogata, calcolate a partire dalla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o dalla norma ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018 e sempre verificate da una terza parte.
23) Produzione di calore/freddo a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili. ⁷⁷	<p>a. Le emissioni di GHG devono essere inferiori a 100 gCO₂ per kWh di energia erogata, calcolate a partire dalla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o dalla norma ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018 e sempre verificate da una terza parte.</p> <p>b. La CO₂ – se catturata ai fini di stoccaggio – deve seguire i criteri di cui a 5.11 e 5.12.</p> <p>c. In fase di costruzione, si installa uno strumento che quantifica le perdite e vi pone riparo; durante la normale operatività, la perdita va eliminata.</p>

⁷⁵ Codice NACE D35.30.

⁷⁶ Codice NACE D35.30.

⁷⁷ Codice NACE D35.30.

	<p>d. Se si impiega biomassa:</p> <p>1) agricola, occorre seguire i criteri di cui all'art.29, par. da 2 a 5, Dir. (UE) 2018/2001;</p> <p>2) forestale, occorre seguire i criteri di cui all'art.29, par. 6-7, Dir. (UE) 2018/2001.</p>
<p>24) Produzione di calore/freddo a partire dalla bioenergia.⁷⁸</p>	<p>a. Se si impiega biomassa:</p> <p>1) agricola, occorre seguire i criteri di cui all'art.29, par. da 2 a 5, Dir. (UE) 2018/2001;</p> <p>2) forestale, occorre seguire i criteri di cui all'art.29, par. 6-7, Dir. (UE) 2018/2001.</p> <p>b. La riduzione di emissioni di GHG deve essere almeno del 80% rispetto alla metodologia di calcolo definita nell'allegato VI della Dir. (UE) 2018/2001.</p> <p>c. Se il digestato deriva da digestione anaerobica di materiale organico, si vedano i criteri in 5.6 e 5.7.</p> <p>d. Non si applicano a) e b) qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impianto abbia una potenza termica nominale totale inferiore a 2MW; - l'impianto utilizzi combustibili gassosi da biomassa.

⁷⁸ Codice NACE D35.30.

25) Produzione di calore/ freddo a partire dal calore di scarto. ⁷⁹	È sempre eligibile e non occorre svolgere ulteriori verifiche.
--	--

Appendice E: Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione.

Tipo di attività.	Criteri di vaglio tecnico per il contributo alla mitigazione del cambiamento climatico.
1)Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua. ⁸⁰	<p>a. Il consumo medio netto di energia per estrazione e trattamento, calcolato tenendo conto di eventuali misure volte a ridurlo come il controllo alla fonte e della eventuale produzione di energia da fonte idraulica, eolica o solare, è inferiore o pari alla soglia di 0,5 kWh/m³ di acqua pronta per essere fornita.</p> <p>b. Il livello di perdita, calcolato utilizzando l'Infrastructure Leakage Index (in acronimo, ILI) ed applicato alla porzione di rete di approvvigionamento idrico in cui sono eseguiti i lavori, è minore o uguale a 1,5.</p>
2) Rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua. ⁸¹	a. Riduce almeno del 20% il consumo medio netto di energia rispetto alla media calcolata sull'orizzonte temporale degli ultimi tre anni;

⁷⁹ Codice NACE D35.30.

⁸⁰ Codici NACE E36.00, F42.99.

⁸¹ Codici NACE E36.00, F42.99.

	<p>b. Colma di almeno il 20% il gap sussistente tra il livello attuale di perdita, calcolato sull'orizzonte temporale degli ultimi tre anni, ed un ILI di 1,5.</p>
<p>3. Costruzione, espansione e gestione di raccolta e trattamento delle acque reflue.⁸²</p>	<p>consumo netto capacità dell'impianto energia impianto</p> <p>35 kWh per < 10 000 a.e. a.e.⁸³ all'anno</p> <p>25 kWh per a.e. 10 000 < x < 100 000 a.e. all'anno</p> <p>20 kWh per a.e. > 100 000 a. e. all'anno</p> <p>Se l'impianto sostituisce un impianto ad alta intensità di GHG, è richiesta una valutazione delle emissioni dirette di GHG.</p>
<p>4) Rinnovo di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue.⁸⁴</p>	<p>a. Riduce almeno del 20% il consumo medio netto di energia rispetto alla media calcolata sull'orizzonte temporale degli ultimi tre anni;</p> <p>b. Colma di almeno il 20% il gap sussistente tra il livello attuale di perdita, calcolato sull'orizzonte temporale degli ultimi tre anni, ed un ILI di 1,5.</p>

⁸² Codici NACE E37.00, F42.99.

⁸³ Abitante equivalente.

⁸⁴ Codice NACE E37.00.

	Il calcolo viene effettuato in kWh per a.e. all'anno.
5) Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in frazioni separate alla fonte. ⁸⁵	I rifiuti non pericolosi, dopo essere stati trattati e raccolti in maniera differenziata, vengono destinati al riutilizzo e al riciclaggio.
6) Digestione anaerobica di fanghi di depurazione. ⁸⁶	<p>a. Sussiste un piano di monitoraggio volto a minimizzare quanto più possibile le perdite di metano.</p> <p>b. Il biogas che deriva dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Trasformato in biometano; -Usato per produrre calore o elettricità; -Impiegato per produrre carburante per veicoli; -Utilizzato come materia prima nell'industria chimica.
7) Digestione anaerobica di rifiuti organici. ⁸⁷	<p>a. Sussiste un piano di monitoraggio volto a minimizzare quanto più possibile le perdite di metano.</p> <p>b. Il biogas che deriva dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Trasformato in biometano; -Usato per produrre calore o elettricità; -Impiegato per produrre carburante per veicoli; -Utilizzato come materia prima nell'industria chimica.

⁸⁵ Codice NACE E38.11.

⁸⁶ Codici NACE E37.00, F42.99.

⁸⁷ Codici NACE E38.21, F42.99.

	<p>c. I rifiuti organici impiegati sono separati alla fonte e raccolti in via differenziata.</p> <p>d. Il digestato che ne deriva è usato come fertilizzante o ammendante.</p> <p>e. Tra le materie prime, le colture alimentari e foraggere pesano – in termini percentuali – meno del 10% sul totale delle materie prime.</p>
8) Compostaggio di rifiuti organici. ⁸⁸	I rifiuti sono separati alla fonte e raccolti in maniera differenziata e, infine, il prodotto che deriva da tale attività viene successivamente impiegato come fertilizzante o ammendante ⁸⁹ .
9) Recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi. ⁹⁰	Conversione di almeno il 50% del peso dei rifiuti in materia prima secondaria ai fini di sostituzione di materiali vergini nei processi di produzione.
10) Cattura e utilizzo di gas di discarica. ⁹¹	<p>a. La discarica è stata attivata in una data antecedente l'8 luglio 2020 e che sia, allo stato attuale, chiusa permanentemente.</p> <p>b. Il gas prodotto è usato per produrre elettricità o calore – sotto forma di biogas- o, in alternativa, come carburante per veicoli o come materia prima per l'industria chimica – sotto forma di biometano.</p> <p>c. Le emissioni di metano sono soggette a sorveglianze come imposto dall'Allegato II della Direttiva 1999/31/CE del Consiglio.</p>

⁸⁸ Codici NACE E38.21, F42.99.

⁸⁹ È richiesto il rispetto delle prescrizioni di cui all'All. II Regolamento (UE) 2019/1009 o delle norme nazionali sul tema.

⁹⁰ Codici NACE E38.21, F42.99.

⁹¹ Codici NACE E38.32, F42.99.

11) Trasporto di CO ₂ . ⁹²	<p>a. Non hanno luogo perdite di CO₂ superiori allo 0,5% della massa totale trasportata dal luogo di cattura al sito di stoccaggio.</p> <p>b. Il rilevamento delle perdite è oggetto di un piano di monitoraggio ad hoc, i cui report sono oggetto di ispezione da parte di un'entità indipendente.</p>
12) Stoccaggio geologico di CO ₂ . ⁹³	Tutti gli aspetti concernenti la caratterizzazione, la valutazione, l'esplorazione e la gestione del sito geologico adibito a stoccaggio sono conformi alla Direttiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Appendice F: Trasporti.

Tipo di attività.	<p>Criteria di vaglio tecnico</p> <p>per il contributo</p> <p>alla mitigazione del cambiamento climatico.</p>
-------------------	---

⁹² Codici NACE F42.21, H49.50.

⁹³ Codici NACE E39.00.

1) Trasporto ferroviario interurbano di passeggeri. ⁹⁴	I treni e le vetture presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO ₂ pari a zero.						
2) Trasporto ferroviario di merci. ⁹⁵	I treni e le vetture presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO ₂ pari a zero.						
3) Trasporto urbano e suburbano di passeggeri su strada ⁹⁶	<p>a. Le emissioni dirette di CO₂ sono pari a zero.</p> <p>b. Fino al 31/12/2025, l'attività utilizza veicoli delle categorie M2 ed M3 con carrozzeria classificata come CA, CC, CD e conforme al Reg. (CE) n. 595/2009 e al Reg (UE) n. 582/2011.</p>						
4) Gestione di dispositivi di mobilità personale, ciclologistica ⁹⁷	<p>I dispositivi si muovono grazie a:</p> <p>a. Attività fisica dell'utilizzatore;</p> <p>b. Motore a emissioni zero;</p> <p>c. Una combinazione di a) e b)</p> <p>E su infrastrutture dedicate a bici e pedoni.</p>						
5) Trasporto mediante moto, autovetture, veicoli commerciali leggeri ⁹⁸	<p>a. Per i veicoli delle categorie M1 e N1,</p> <table border="0" data-bbox="638 1321 1212 1545"> <tr> <td>fino al 31/12/2025</td> <td>Dal 01/01/2026</td> </tr> <tr> <td>Emissioni CO₂ <</td> <td>Emissioni CO₂ =</td> </tr> <tr> <td>50 gCO₂/km</td> <td>1 gCO₂ /km</td> </tr> </table> <p>b. Per i veicoli della categoria L,</p> <p>Emissioni CO₂ = 0 gCO₂ /km</p>	fino al 31/12/2025	Dal 01/01/2026	Emissioni CO ₂ <	Emissioni CO ₂ =	50 gCO ₂ /km	1 gCO ₂ /km
fino al 31/12/2025	Dal 01/01/2026						
Emissioni CO ₂ <	Emissioni CO ₂ =						
50 gCO ₂ /km	1 gCO ₂ /km						

⁹⁴ Codici NACE H49.10, N77.39.

⁹⁵ Codici NACE H49.20, N77.39.

⁹⁶ Codici NACE H49.31, H49.3.9, N77.39, N77.11.

⁹⁷ Codici NACE N77.11, N77.21.

⁹⁸ Codice NACE H49.32, H49.39, N77.11.

6) Servizi di trasporto di merci su strada ⁹⁹	<p>a. Per i veicoli delle categorie N1, Emissioni CO₂ = 0 gCO₂ /km</p> <p>a. Per i veicoli delle categorie N2 e N3, Rispetto dei requisiti per rientrare nella definizione di “veicolo pesante a emissioni zero”¹⁰⁰ o, laddove ciò non sia economicamente e/o tecnologicamente possibile, nella definizione di “veicolo pesante a basse emissioni”¹⁰¹.</p> <p>b. I veicoli non trasportano combustibili fossili.</p>
7) Trasporto di passeggeri per vie d'acque interne ¹⁰²	<p>a. Le navi presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero;</p> <p>b. Fino al 31/12/2025, le navi sono ibride e a doppia alimentazione (50% di energia da carburante a zero emissioni/ da alimentazione plug-in).</p>
8) Trasporto di merci per vie d'acque interne ¹⁰³	<p>a. Le navi presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero;</p> <p>b. Fino al 31/12/2025, le navi presentano emissioni dirette (dallo scarico) inferiori del 50% rispetto al valore medio di emissioni¹⁰⁴ per i veicoli pesanti.</p> <p>c. Le navi non trasportano combustibili fossili.</p>
9) Riqualificazione del trasporto di merci e	<p>a. Fino al 31/12/2025, riduce almeno del 10% il consumo di carburante.</p> <p>b. Le navi non trasportano combustibili fossili.</p>

⁹⁹ Codici NACE H49.41, H53.10, H53.20, N77.12.

¹⁰⁰ Art. 3, p. 11, Regolamento (UE) 2019/1242.

¹⁰¹ Art. 3, p. 12, Regolamento (UE) 2019/1242.

¹⁰² Codice NACE H50.30.

¹⁰³ Codice NACE H50.4.

¹⁰⁴ Vedi art. 11, Regolamento (UE) 2019/1242.

<p>passaggeri per vie d'acque interne.¹⁰⁵</p>	
<p>10) Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie.¹⁰⁶</p>	<p>a. Le navi presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ nulle.</p> <p>b. Qualora l'alternativa a) non sia realizzabile, né economicamente né tecnologicamente, fino al 31/12/2025, le navi possono presentare emissioni dirette inferiori del 50% rispetto al valore medio di riferimento definito per i veicoli pesanti¹⁰⁷.</p> <p>c. Qualora l'alternativa a) non sia realizzabile, né economicamente né tecnologicamente, fino al 31/12/2025, le navi devono raggiungere un valore di indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) inferiore del 10% rispetto alla soglia che si applicherà a decorrere dal 01/04/2022, utilizzando carburanti a zero emissioni dirette, ricavati da fonti rinnovabili.</p> <p>d. Le navi non trasportano combustibili fossili.</p>
<p>11) Trasporto marittimo e costiero di passeggeri.¹⁰⁸</p>	<p>a. Le navi presentano emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero;</p> <p>b. Fino al 31/12/2025, le navi sono ibride e a doppia alimentazione (25% di energia da carburante a zero emissioni/ da alimentazione plug-in).</p> <p>c. Qualora l'alternativa a) non sia realizzabile, né economicamente né tecnologicamente, fino al 31/12/2025, le navi devono raggiungere un valore di indice</p>

¹⁰⁵ Codici NACE H50.4, H50.30, C33.15.

¹⁰⁶ Codici NACE H50.2, H52.22, N77.34.

¹⁰⁷ Art. 11, Regolamento (UE) 2019/1242.

¹⁰⁸ Codici NACE H50.10, N77.21, N77.34.

	di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) inferiore del 10% rispetto alla soglia che si applicherà a decorrere dal 01/04/2022, utilizzando carburanti a zero emissioni dirette, ricavati da fonti rinnovabili.
12) Riqualficazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri. ¹⁰⁹	a. Fino al 31/12/2025, riduce di almeno il 10% il consumo di carburante. b. Le navi non trasportano combustibili fossili.
13) Infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica. ¹¹⁰	Trattasi di marciapiedi, piste ciclabili, isole pedonali, stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento dell'idrogeno per i dispositivi di mobilità personale.
14) Infrastrutture per il trasporto ferroviario. ¹¹¹	a. Si tratta di infrastruttura elettrificata a terra con sottosistemi associati. b. Saranno idonee, entro 10 anni da inizio attività, a essere dedicate a treni a emissioni zero. c. Sono adibite a carico, scarico e trasbordo di beni o al trasferimento di passeggeri da altri mezzi alla ferrovia. d. Non sono predisposte per stoccaggio e trasporto di combustibili fossili.
15) Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico a basse emissioni di carbonio. ¹¹²	a. Sono dedicate a veicoli con emissioni di CO ₂ dallo scarico pari a zero (ad esempio, punti di ricarica elettrica): b. In essa non vengono trasportati né stoccati combustibili fossili.

¹⁰⁹ Codici NACE H50.10, H50.2, H52.22, C33.15, N77.21, N77.34.

¹¹⁰ Codici NACE F42.11, F42.12, F43.21, F71.1, F71.20.

¹¹¹ Codici NACE F42.12, F42.13, M71.12, M71.20, F43.21, H52.21.

¹¹² Codici NACE F42.11, F42.13, F71.1, F71.20.

<p>16) Infrastrutture che consentono il trasporto per vie d'acqua a basse emissioni di carbonio.¹¹³</p>	<p>a. Sono dedicate a navi con emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero (ad esempio, una stazione di rifornimento di idrogeno).</p> <p>b. Si occupa di fornire energia elettrica da terra alle navi ormeggiate.</p> <p>c. Svolge operazioni proprie del porto con emissioni nulle.</p> <p>d. Non è predisposta per il trasporto/ stoccaggio di combustibili fossili.</p>
<p>17) Infrastrutture aeroportuali a basse emissioni di carbonio.¹¹⁴</p>	<p>a. Sono dedicate agli aerei con emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero (ad esempio, una stazione di rifornimento di idrogeno).</p> <p>b. Si occupa di fornire energia elettrica da terra agli aerei in sosta.</p> <p>c. Svolge operazioni proprie dell'aeroporto con emissioni nulle.</p> <p>d. Non è predisposta per il trasporto/ stoccaggio di combustibili fossili.</p>

Appendice G: Edilizia e attività immobiliari.

<p>Tipo di attività.</p>	<p>Criteri di vaglio tecnico per il contributo alla mitigazione del cambiamento climatico.</p>
--------------------------	--

¹¹³ Codici NACE F42.91, F71.1, F71.20.

¹¹⁴ Codici NACE F41.20, F42.99.

<p>1)Costruzione di nuovi edifici.¹¹⁵</p>	<p>a. Il fabbisogno di energia primaria che definisce la prestazione energetica dell'edificio è almeno del 10 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti dei Nearly Zero-Energy Building (in acronimo, NZEB). La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica come costruito;</p> <p>b. Per gli edifici di dimensioni superiori a 5 000 m² l'edificio risultante dalla costruzione è sottoposto a prove di ermeticità e di integrità termica per verificare l'assenza di scostamenti dai livelli previsti di prestazione in fase di progettazione.</p> <p>c. Per gli edifici di dimensioni superiori a 5 000 m², il <i>global warming potential</i> (GWP) del ciclo di vita dell'edificio risultante dalla costruzione è stato calcolato per ogni fase del ciclo di vita ed è comunicato agli investitori e ai clienti su richiesta.</p>
<p>2) Ristrutturazione di edifici esistenti.¹¹⁶</p>	<p>a. Conformità ai requisiti applicabili per le ristrutturazioni importanti, previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.</p> <p>b. Comporta una riduzione almeno del 30% rispetto al fabbisogno di energia primaria.</p>
<p>3)Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica.¹¹⁷</p>	<p>Consiste in una delle seguenti misure individuali, a condizione che siano classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate:</p> <p>-aggiunta di isolamento ai componenti dell'involucro esistente, come pareti esterne;</p>

¹¹⁵ Codici NACE F41.1, F42.2, F43.

¹¹⁶ Codici NACE F41 e F43.

¹¹⁷ Codici NACE F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27, C28, S95.21, S95.22 e C33.12

	<p>-sostituzione delle porte e finestre esistenti con nuove porte e finestre efficienti dal punto di vista energetico;</p> <p>-installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico;</p> <p>- installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua;</p> <p>-installazione di dispositivi idraulici per cucine e sanitari a risparmio idrico ed energetico.</p>
4) Installazione, manutenzione e riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici negli edifici (e negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza degli edifici). ¹¹⁸	È sempre eligibile, senza dover svolgere ulteriori verifiche.
5) Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche degli edifici. ¹¹⁹	Consiste nell'installazione, manutenzione e riparazione di contatori intelligenti per gas, riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica o di altri dispositivi analoghi.
6) Installazione, manutenzione e riparazione	Consiste nell'installazione, manutenzione, riparazione di dispositivi quali i pannelli solari, turbine

¹¹⁸ Codici NACE F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 o C28.

¹¹⁹ Codici NACE F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 o C28.

di tecnologie per le energie rinnovabili. ¹²⁰	eoliche ed altre tecnologie che contribuiscono all'efficientamento energetico.
7) Acquisto e proprietà di edifici. ¹²¹	<p>Si distingue tra edifici costruiti prima e dopo il 31 dicembre 2020.</p> <p>Per quanto concerne i primi, l'edificio deve disporre quantomeno di un attestato di prestazione energetica di classe A.</p> <p>Per quanto concerne i secondi, occorre fare riferimento a quanto detto sopra per la costruzione di edifici ex novo.</p>

Appendice H: informazione e comunicazione.

Tipo di attività.	Criteri di vaglio tecnico per il contributo alla mitigazione del cambiamento climatico.
1)Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse. ¹²²	a. Attuazione di tutte le "pratiche attese" indicate nell'ultima versione del Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei <i>data center</i> , successivamente validata da una terza parte indipendente.

¹²⁰ Codici NACE F42, F43, M71, C16, C17, C22, C23, C25, C27 o C28.

¹²¹ Codici NACE L68.

¹²² Codice NACE J63.11.

	b. Attuazione di una pratica alternativa se quella “attesa” non è pertinente.
2) Soluzioni basate sui dati per la riduzione di emissioni di GHG. ¹²³	<p>Si tratta di soluzioni impiegate per fornire dati e condurre analisi finalizzate a ridurre le emissioni di GHG.</p> <p>Le emissioni nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE oppure la ISO 14067:2018 e, poi, sono validate da una terza parte indipendente.</p>

Appendice I: Attività professionali, scientifiche e tecniche.

Tipo di attività	Criteri di vaglio tecnico per il contributo alla mitigazione del cambiamento climatico.
1) Ricerca, sviluppo e innovazione vicini al mercato. ¹²⁴	a. Conduce a soluzioni dedicate alle attività economiche per cui sono predisposti i criteri di vaglio tecnico, comprese le attività abilitanti e le attività in transizione;

¹²³ Codici NACE J61, J62 e J63.11.

¹²⁴ Codici NACE M71.1.2, M71.1.

	<p>b. Perviene a risultati che apportano un contributo sostanziale alla mitigazione del cambiamento climatico, rispettando – al contempo – i criteri Do Not Significant Harm di pertinenza.</p> <p>c. Immette sul mercato una soluzione innovativa che, in base ad analisi prospettiche, di mercato e non solo, condurrà a migliori prestazioni in termini di GHG.</p> <p>d. Apporta modifiche a prodotti e tecnologie (già presenti sul mercato e che già comportano una riduzione di GHG) che conducono ad ulteriori vantaggi, quali – ad esempio- una riduzione dei costi.</p> <p>È prevista una valutazione in forma semplificata da parte dell'ente ricercatore riguardo le emissioni di GHG nel ciclo di vita qualora:</p> <ul style="list-style-type: none">- Il risultato dell'attività presenti TRL pari a 6 o 7;- L'ente dimostri di possedere un brevetto non più vecchio di 10 anni per il prodotto della ricerca nonché un'autorizzazione accreditata da un'autorità competente. <p>Se il TRL del prodotto risultante dall'attività di ricerca, sviluppo, innovazione presenti un TRL superiore o pari a 8, il calcolo delle emissioni di GHG si effettua a partire dalla Raccomandazione 2013/ 179/UE o da norme equiparabili (come la ISO 14067:2018) e la verifica di conformità viene operata da una terza parte indipendente.</p>
--	--

<p>2)Ricerca, sviluppo e innovazione per la cattura diretta di CO2 direttamente nell'atmosfera.¹²⁵</p>	<p>Contribuisce sempre all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici: non sono necessarie ulteriori verifiche.</p> <p>È prevista una valutazione in forma semplificata da parte dell'ente ricercatore riguardo le emissioni di GHG nel ciclo di vita qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il risultato dell'attività presenti TRL compreso tra 1 e 7; - L'ente dimostri di possedere un brevetto non più vecchio di 10 anni per il prodotto della ricerca nonché un'autorizzazione accreditata da un'autorità competente. <p>Se il TRL del prodotto risultante dall'attività di ricerca, sviluppo, innovazione presenti un TRL superiore o pari a 8, il calcolo delle emissioni di GHG si effettua a partire dalla Raccomandazione 2013/ 179/UE o da norme equiparabili (come la ISO 14067:2018) e la verifica di conformità viene operata da una terza parte indipendente.</p>
<p>3)Servizi professionali connessi alla prestazione energetica degli edifici.¹²⁶</p>	<p>È necessario che rientri tra le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consulenze tecniche aventi ad oggetto un miglioramento della prestazione energetica degli edifici; - Diagnosi energetiche accreditate e valutazioni della prestazione energetica degli edifici; - Servizi di gestione dell'energia; - Contratti di rendimento energetico;

¹²⁵ Codici NACE M71.1.2, M71.

¹²⁶ Codice NACE M.71.

	- Servizi energetici forniti da società di servizi energetici.
--	--

Appendice L: GRI Standard per il pillar “Environmental”: la serie 300.

GRI	<i>Titolo</i>	L’organizzazione è tenuta a rendicontare quanto segue.
301	Materiali.	<p>A) Materiali utilizzati per peso/volume.</p> <p>Per “materiali” si intendono materie prime, materiali necessari nel processo di produzione, prodotti semilavorati e materiali per imballaggi e per i quali è necessario indicare se sono stati acquistati da terzi oppure se sono stati ottenuti internamente. È fondamentale operare una suddivisione tra materiali rinnovabili e non.</p> <p>B) Materiali utilizzati che provengono da riciclo.</p> <p>La formula da utilizzare è la seguente.</p> <hr/> $\text{Percentuale di materiali utilizzati provenienti da riciclo} = \frac{\text{Totale dei materiali riciclati utilizzati}}{\text{Totale dei materiali utilizzati}} \times 100$ <hr/>

		<p>Qualora le misurazioni di peso e/o volume arrechino unità di misura diverse, è necessario standardizzare le misure.</p> <p>C) Prodotti recuperati/rigenerati e relativi materiali di imballaggio.</p> <p>Per ciascuna categoria di prodotto, occorre effettuare il calcolo che segue.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> $\frac{\text{Percentuale di prodotti recuperati o rigenerati e relativo materiale di imballaggio}}{\text{prodotti e relativo materiale di imballaggio recuperati nel periodo di rendicontazione}} = \frac{\text{prodotti venduti nel periodo di rendicontazione}}{\text{prodotti e relativo materiale di imballaggio recuperati nel periodo di rendicontazione}} \times 100$ </div>
302	Energia.	<p>A) Energia consumata all'interno dell'organizzazione.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> $\begin{aligned} &\text{Energia totale consumata all'interno dell'organizzazione} \\ &= \\ &\quad \text{Combustibile non rinnovabile consumato} \\ &\quad + \\ &\quad \text{Combustibile rinnovabile consumato} \\ &\quad + \\ &\quad \text{Elettricità, riscaldamento, raffreddamento e vapore acquistati per il consumo} \\ &\quad + \\ &\quad \text{Elettricità, riscaldamento, raffreddamento e vapore autoprodotti} \\ &\quad \text{non consumati (Consultare riferimento punto 2.1.1)} \\ &\quad - \\ &\quad \text{Elettricità, riscaldamento, raffreddamento e vapore venduti} \end{aligned}$ </div> <p>Va sottolineato che, a questi fini, viene rendicontata solo l'energia consumata da soggetti di proprietà o sotto il controllo dell'organizzazione.</p> <p>È possibile scomporre i dati sul consumo energetico in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unità operativa; • Paese; • Tipo di fonte di energia;

		<ul style="list-style-type: none">• Tipo di attività, il cui svolgimento consuma energia. <p>L'obiettivo di tale scomposizione consiste nell'ottenimento sia di una maggior trasparenza che di una maggiore comparabilità nel tempo dei dati.</p> <p>B) Energia consumata al di fuori dell'organizzazione.</p> <p>Il consumo di energia può verificarsi sia nelle attività a monte (ovvero beni e servizi acquistati, percorso di spostamento dei dipendenti dalla propria abitazione al luogo di lavoro, viaggi d'affari) sia nelle attività a valle (ovvero franchising, investimenti, trattamento di fine uso dei prodotti...) correlate al core business dell'organizzazione.</p> <p>C) Intensità energetica.</p> <p>Si tratta di un dato che può essere fornito per:</p> <ul style="list-style-type: none">• Prodotti, nello specifico "energia consumata per unità prodotta";• Servizi;• Vendite. <p>D) Riduzione del consumo di energia.</p>
--	--	---

		<p>In questa sede occorre riportare le iniziative che l'organizzazione ha intrapreso al fine di contribuire al suddetto obiettivo come, a titolo esemplificativo, l'ammodernamento di apparecchiature o la loro conversione. Si richiede di omettere le riduzioni di consumo di energia date dall'outsourcing piuttosto che da una riduzione della capacità produttiva.</p> <p>E) Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e/o servizi.</p> <p>Qui, si deve fare riferimento agli standard del settore.</p>
303	Acqua e scarichi idrici.	<p>A) Descrizione di come/ dove l'acqua viene prelevata/ consumata/ scaricata lungo tutta la catena di valore, compresi gli impatti correlati con un focus sui fornitori che generano impatti ed una dettagliata descrizione del processo di definizione dei target in materia di risorse idriche che tenga conto di dati scientifici, del contesto locale e dell'allineamento con obiettivi come quelli dell'ONU.</p> <p>B) Una descrizione degli standard minimi di qualità fissati e supplementari rispetto a quelli già richiesti dalla legge e, inoltre, una descrizione di come sono stati determinati con eventuale suddivisione in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodotti; • Servizi;

		<ul style="list-style-type: none"> • Luoghi di ubicazione delle sedi operative. <p>C) Il prelievo idrico totale suddiviso tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acque di superficie; • Acque sotterranee; • Acque di mare; • Acqua prodotta; • Risorse idriche di terze parti <p>Con un focus sul prelievo che avviene nelle aree a stress idrico¹²⁷ rilevante.</p> <p>Il prelievo idrico va, inoltre suddiviso, nelle seguenti categorie.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">$\leq 1000 \text{ mg/L}$</td> <td style="text-align: center;">$> 1000 \text{ mg/L}$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Di solidi disciolti totali</td> <td style="text-align: center;">Di solidi disciolti totali</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Acqua dolce.</td> <td style="text-align: center;">Altra acqua.</td> </tr> </table> <p>D) Scarico idrico totale con suddivisione tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acque di superficie; • Acque sotterranee; • Acque di mare; • Acqua prodotta; • Risorse idriche di terze parti 	$\leq 1000 \text{ mg/L}$	$> 1000 \text{ mg/L}$	Di solidi disciolti totali	Di solidi disciolti totali	Acqua dolce.	Altra acqua.
$\leq 1000 \text{ mg/L}$	$> 1000 \text{ mg/L}$							
Di solidi disciolti totali	Di solidi disciolti totali							
Acqua dolce.	Altra acqua.							

¹²⁷ Il concetto di “stress idrico” fa riferimento alla capacità o meno di soddisfare la domanda, umana e ecologica, di acqua.

		<p>Con un focus sullo scarico che avviene nelle aree a stress idrico rilevante e sottolineando l'eventuale presenza di sostanze potenzialmente pericolose nelle acque di scarico, a causa della quale quest'ultime sono oggetto di trattamento</p> <p>La quantità dello scarico può fornire un indicatore degli impatti negativi dell'organizzazione sul corpo idrico ricevente, tuttavia è opportuno sottolineare che un aumento del volume di scarico non implica necessariamente un maggior impatto negativo perché se l'aumento di scarico è contestuale a miglioramenti nelle procedure di trattamento dell'acqua, gli impatti che si ottengono sono positivi.</p> <p>E) Il consumo totale di acqua con un focus sulle aree a stress idrico rilevante.</p> <p>Quest'ultimo indicatore aiuta l'organizzazione a visualizzare la scala complessiva del proprio impatto dovuto al prelievo idrico sulla disponibilità delle risorse idriche.</p>
304	Biodiversità.	<p>A) Per ogni sito operativo interno o adiacente ad aree protette e ad alto valore di biodiversità, le seguenti informazioni di dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni del sito operativo e posizione rispetto all'area protetta; • Tipo di attività svolta; • Valore in termini di biodiversità.

		<p>B) Se fattori quali l'inquinamento o la costruzione di trasporti/ infrastrutture generano impatti significativi sulla biodiversità.</p> <p>C) Eventuali impatti, diretti e non, sulla biodiversità in termini di durata, reversibilità (o meno), specie ed aree interessate.</p> <p>L'informativa di cui ai punti b) e c) sono di supporto all'organizzazione stessa per la costruzione di una strategia aziendale diretta a mitigare gli impatti in oggetto.</p> <p>D) Dimensioni e collocazione di aree di habitat protette o ripristinate.</p> <p>E) Un inventario dello stato di conservazione delle specie presenti nel sito operativo e rientranti nella Red List della IUCN.</p>
305	Emissioni.	<p>A) Per quanto concerne le emissioni dirette di GHG, le seguenti specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emissioni dirette di GHG e gas inclusi nel calcolo; • Emissioni di CO2 biogeniche, ovvero che derivano da combustione o degradazione di biomasse; • Le fonti dei fattori di emissione tra:

		<p>a. generazione di elettricità, calore, freddo, vapore;</p> <p>b. trasformazione fisica e chimica;</p> <p>c. trasporto di materiali, prodotti rifiuti, lavoratori e passeggeri;</p> <p>d. emissioni fuggitive.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Global Warming Potential utilizzato; • L'approccio di consolidamento (se basato sulla % di partecipazione azionaria, sul controllo finanziario o sul controllo operativo). <p>B) Per quanto concerne le emissioni indirette di GHG, le seguenti specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emissioni indirette di GHG da consumi energetici e gas inclusi nel calcolo, fornendo due valori diversi calcolati con metriche diverse ovvero: <p>1) <i>location-based</i>: si calcola considerando l'intensità media delle emissioni di GHG delle reti sulle quali si verifica il consumo di energia, utilizzando principalmente i dati relativi al fattore medio di emissione della rete;</p> <p>2) <i>market-based</i>: si calcola considerando le emissioni da elettricità che l'organizzazione ha intenzionalmente scelto con forma contrattuale, dove si certifica la modalità di generazione di energia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le fonti dei fattori di emissione tra; • Il Global Warming Potential utilizzato;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • L'approccio di consolidamento (se basato sulla % di partecipazione azionaria, sul controllo finanziario o sul controllo operativo). <p>C) Per quanto concerne le altre emissioni dirette di GHG, le seguenti specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altre emissioni indirette di GHG e gas inclusi nel calcolo; • Emissioni di CO2 biogeniche, ovvero che derivano da combustione o degradazione di biomasse; • Le fonti dei fattori di emissione; • Il Global Warming Potential utilizzato.
306	Scarichi Idrici e Rifiuti.	<p>A) Il volume totale degli scarichi idrici, dedotte le acque pluviali raccolte e le acque reflue domestiche, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • destinazione; • qualità dell'acqua (con parametri variabili in base al core business e alle normative locali); • se l'acqua è stata riutilizzata o meno. <p>B) Il peso totale dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, suddivisi in base al metodo di smaltimento applicato: il fatto che il dato sottolinei un ampio impiego di pratiche di riutilizzo, riciclo e recupero da parte dell'organizzazione è un segno di grande attenzione della medesima nei confronti dell'ambiente.</p>

		<p>C) Il numero, il volume e gli impatti dei sversamenti significativi, suddivisi per materiale e luogo (ad esempio, carburanti nel suolo).</p> <p>D) Il peso dei rifiuti pericolosi trasportati, importati, esportati, trattati.</p> <p>E) I bacini idrici interessati da scarichi idrici e/o ruscellamento.</p>
307	Compliance Ambientale.	<p>Si richiede all'organizzazione di rendicontare le pene pecuniarie e/o eventuali sanzioni non monetarie ricevute a causa della non conformità a normative ambientali, sottolineando il valore monetario, se presente, nonché il totale di sanzioni non monetarie e, infine, se si è fatto ricorso a sistemi di risoluzione delle controversie.</p> <p>Valori elevati in questa sede sono un segnale negativo soprattutto in quanto comprendono oneri ed obblighi in capo all'organizzazione che sarà tenuta, successivamente, a conformarsi.</p> <p>Se non sono avvenuti casi di non conformità, è sufficiente una dichiarazione breve a riguardo: trattasi di un segnale positivo in quanto si traduce, per l'organizzazione, in una maggior capacità di ottenere permessi.</p>
308	Valutazione ambientale dei fornitori.	<p>A) La percentuale di nuovi fornitori assoggettati a procedure di due diligence per quanto concerne gli impatti ambientali.</p>

		<p>B) Il numero di fornitori valutati e tra essi, in termini assoluti e percentuali, coloro che presentano impatti (attuali o potenziali) negativi per l'ambiente, e tra essi coloro con cui si sono interrotti i rapporti e coloro con cui sono stati concordate migliorie nei processi e nelle pratiche di approvvigionamento, ad esempio.</p> <p>Gli indicatori sopra riportati sono utili agli stakeholder per capire in che misura l'organizzazione considera gli impatti ambientali generati nella propria catena di fornitura.</p>
--	--	---

Appendice M: GRI Standard per il pillar "Social": la serie 400.

GRI	<i>Titolo.</i>	L'organizzazione è tenuta a rendicontare quanto segue.
401	Occupazione.	<p>A) Il totale ed il tasso delle nuove assunzioni nel periodo distinguendo per età (suddividendo per minore di 30, compresa tra 30 e 50 e superiore a 50), genere e area geografica, durante il periodo di rendicontazione.</p> <p>Tali indicatori dimostrano il grado di attrattività dell'azienda per profili qualificati ma anche, tra loro, diversificati nonché il grado di impiego del talento nell'area geografica di operatività dell'organizzazione.</p>

		<p>B) Il totale dei dipendenti ed il tasso di turnover nel periodo di rendicontazione.</p> <p>Il tasso di turnover indica il ricambio del capitale umano ed intellettuale e, se troppo elevato, potrebbe innanzitutto inficiare la produttività dell'azienda e, poi, essere letto esternamente con un'accezione negativa in quanto potrebbe essere dovuto all'insoddisfazione del personale, conseguente a ingiustizie subite o incompatibilità emerse, che lo porta ad abbandonare l'azienda.</p> <p>C) I benefit standard erogati ai dipendenti full time ed a tempo indeterminato, tra cui almeno:</p> <ul style="list-style-type: none">- Un'assicurazione sulla vita;- Assistenza sanitaria;- Copertura assicurativa in caso di disabilità o invalidità;- Congedo parentale;- Contributi pensionistici;- Partecipazione azionaria;- Benefits in natura quali, ad esempio, pasti gratuiti durante l'orario di lavoro oppure la messa a disposizione, da parte dell'azienda, di strutture di accoglienza diurna per i bambini.
--	--	---

402	Relazione tra lavoratori e management.	Il numero di settimane minime di preavviso per comunicare cambiamenti operativi significativi: trattasi di un dato rilevante in quanto se il numero di settimane di preavviso è congruo è più probabile che vi sia un coinvolgimento dei lavoratori nell'assumere decisioni operative impattanti.
403	Salute e sicurezza sul lavoro.	<p>Per i dipendenti e per i lavoratori non dipendenti, i seguenti aspetti:</p> <p>1)È stato implementato un sistema di gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro? In caso affermativo, esso è stato implementato in base a requisiti legali o a standard e linee guida? In ogni caso, l'organizzazione è tenuta a riportare le fonti a cui ha fatto riferimento nella costituzione del proprio sistema di gestione sul tema. Chi è coperto da questo sistema?</p> <p>2)Una descrizione dei processi utilizzati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Individuare eventuali pericoli sul lavoro; b) Valutare i rischi; c) Applicare la gerarchia dei controlli. <p>Inoltre, occorre specificare la frequenza e l'ambito di applicazione dei processi nonché come si rimuovono i fattori ostativi l'implementazione dei medesimi.</p> <p>Infine, si richiede di descrivere gli strumenti di cui dispongono coloro che sono sottoposti ai suddetti processi al fine di segnalare eventuali pericoli e la protezione da eventuali ritorsioni negative, quali minacce, demansionamento o, addirittura, il licenziamento.</p> <p>3)Una descrizione dei servizi di medicina del lavoro, con indicazione dettagliata di come avviene l'accesso dei</p>

lavoratori e di come si provvede a tutelare non solo la salute dei medesimi ma anche la privacy delle informazioni sul loro stato di salute.

4) Una descrizione dell'approccio adottato per prevenire e contrastare eventuali impatti negativi in materia di salute e sicurezza su luogo di lavoro. I suddetti impatti negativi possono essere dovuti ad attività, prodotti e servizi.

5) Il valore assoluto ed il valore percentuale dei lavoratori sottoposti ad un sistema ad hoc di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché una rendicontazione che specifichi se il suddetto sistema è sottoposto ad un audit interno oppure se è certificato esternamente.

Informative più specifiche sono richieste per i temi che seguono.

A. Infortuni sul lavoro.

Per i lavoratori dell'organizzazione occorre rendicontare:

a.

$$\text{Il tasso di decessi risultanti da infortuni sul lavoro} = \frac{\text{Il numero di decessi risultanti da infortuni sul lavoro}}{\text{Numero di ore lavorate}} \times [200.000 \text{ o } 1.000.000]$$

b.

$$\text{Il tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (ad esclusione dei decessi)} = \frac{\text{Il numero di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (ad esclusione dei decessi)}}{\text{Numero di ore lavorate}} \times [200.000 \text{ o } 1.000.000]$$

C.

$$\text{Il tasso di infortuni sul lavoro registrabili} = \frac{\text{Il numero di infortuni sul lavoro registrabili}}{\text{Numero di ore lavorate}} \times [200.000 \text{ o } 1.000.000]$$

Inoltre, si richiede all'organizzazione di riportare il tasso di "quasi incidenti".

Per quanto riguarda i tassi sopra elencati, è preferibile che vi sia una scomposizione sia per tipo di incidente sia per Paese, linee di business ed aspetti demografici concernenti i lavoratori quali età e sesso.

È importante sottolineare che un incremento di tasso da un periodo di rendicontazione all'altro non implica necessariamente un incremento del numero di incidenti, e quindi un decremento del livello di sicurezza dell'organizzazione, ma potrebbe trattarsi semplicemente di un'implementazione del sistema di reporting dell'organizzazione che riesce a catturare un più ampio numero di fattispecie incidentali.

È fondamentale moltiplicare i vari rapporti rilevanti ai fini del calcolo dei tassi a), b) e c) per:

-200000 ore lavorate, che corrispondono a 100 lavoratori a tempo pieno in un anno, se l'organizzazione è di modeste dimensioni;

-1 milione di ore lavorate, che corrispondono a 500 lavoratori a tempo pieno in 1 anno, se l'organizzazione è di dimensioni più rilevanti.

		<p>Si tratta di una standardizzazione utile qualora si desideri confrontare più organizzazioni tra loro.</p> <p>Infine, è richiesta una rendicontazione dei pericoli di infortunio, che possono consistere, ad esempio, nell'esposizione dei lavoratori a materiale infiammabile; nonché delle azioni intraprese per individuare tali pericoli, specificando la soglia che decreta la presenza di un pericolo, nonché le azioni intraprese per eliminare tali pericoli o, quantomeno, minimizzarne l'impatto.</p> <p><i>B. Malattie professionali.</i></p> <p>Per tutti i lavoratori dell'organizzazione, si richiede di rendicontare:</p> <p>a. Il numero di decessi conseguenti alla contrazione di malattie professionali;</p> <p>b. Il numero ed il tipo di malattie professionali registrate.</p> <p>operando una scomposizione per Paese, linea di business, categoria di lavoratore ed aspetti demografici, quali età e sesso.</p> <p>Infine, è richiesta una rendicontazione dei pericoli di contrazione di malattie professionali, nonché delle azioni intraprese per individuare tali pericoli, specificando la soglia che decreta la presenza di un pericolo, nonché le azioni intraprese per eliminare tali pericoli o, quantomeno, minimizzarne l'impatto.</p>
GRI 404	Formazione e Istruzione.	A) Le ore medie di formazione erogate nel periodo suddividendo per genere e per categoria di lavoratore, come segue.

Ore medie di formazione per dipendente

=

Numero totale di ore di formazione erogate ai dipendenti

Numero totale di dipendenti

Ore medie di formazione per i dipendenti (donne)

=

Numero totale di ore di formazione erogate ai dipendenti (donne)

Numero totale di dipendenti donne

Per “formazione” si intendono tutti i tipi di istruzione professionale siano essi erogati internamente all’organizzazione, previsti sotto forma di congedo retribuito per motivi di studio oppure erogati esternamente ma sovvenzionati, in tutto o in parte, dall’organizzazione.

B) La tipologia e l’ambito dei programmi implementati per accrescere le competenze dei dipendenti.

C) I programmi di assistenza alla transizione volti ad agevolare la continuità lavorativa (quali, ad esempio, programmi di riqualificazione professionale) oppure il termine del percorso lavorativo (quali, ad esempio, piani di pre-pensionamento per coloro che sono prossimi al momento del pensionamento ed il Trattamento di Fine Rapporto, TFR).

		D) La percentuale di dipendenti soggetti a una valutazione periodica della performance e dello sviluppo professionale durante il periodo di rendicontazione.
405	Diversità e pari opportunità.	<p>A) La percentuale di componenti degli organi di governo¹²⁸ scomposta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genere; - Età (fasce under 30, 30-50, over 50); - Presenza di eventuali minoranze o categorie vulnerabili¹²⁹. <p>La stessa operazione va ripetuta per i dipendenti dell'organizzazione.</p> <p>B) Il rapporto tra la retribuzione femminile e quella maschile per ciascuna categoria di dipendenti.</p>
406	Discriminazione.	<p>A) Il numero totale di episodi di discriminazione, per razza, colore, sesso, religione, opinione politica, avvenuti nel periodo di rendicontazione.</p> <p>B) Gli episodi esaminati, i piani di azione per risolverli ed i relativi risultati.</p>
407	Libertà di Associazione e Contrattazione Collettiva.	A) Attività e fornitori esposti a rischio significativo di vedere venir meno le libertà in oggetto, suddivisi in base a tipologia di attività svolta, fornitori e Paese in cui operano.

¹²⁸ Consiglio di amministrazione, comitato di gestione o organi equivalenti.

¹²⁹ Le categorie vulnerabili possono comprendere bambini e giovani, persone anziane, disabili, ex combattenti, sfollati interni, rifugiati o rifugiati che fanno ritorno nel proprio Paese, famiglie affette da HIV/AIDS, popoli indigeni e minoranze etniche.

		B) Le misure volte a contrastare il rischio di privazione dei soggetti delle libertà in questione.
408	Lavoro Minorile.	A) Attività e fornitori esposti a rischio significativo di lavoro minorile, suddivisi in base a tipologia di attività svolta, fornitori e Paese in cui operano. B) Le misure volte a debellare il fenomeno del lavoro minorile.
409	Lavoro Forzato o Obbligatorio.	A) Attività e fornitori esposti a rischio significativo di lavoro forzato o obbligatorio (in altri termini, "schiavitù"), suddivisi in base a tipologia di attività svolta, fornitori e Paese in cui operano. B) Le misure volte a debellare il fenomeno del lavoro forzato o obbligatorio.
410	Pratiche per la sicurezza.	A) La percentuale di personale addetto alla sicurezza che è stato formato adeguatamente sulle procedure da adottare in tema di diritti umani e sulla loro applicazione alla sicurezza. B) Se i requisiti relativi alla formazione si applicano anche ad organizzazioni terze che forniscono personale addetto alla sicurezza.
411	Diritti dei Popoli Indigeni.	A) Il totale degli episodi di violazione dei diritti dei popoli indigeni, emersi da azioni legali e/o reclami, accompagnati da una descrizione delle azioni correttive intraprese dall'organizzazione.

		Si tratta di un dato utile per comprendere come l'organizzazione si rapporta con la comunità locale.
412	Valutazione del rispetto dei diritti umani.	<p>A) In che misura, espressa sia in valore assoluto che in termini percentuali, si tiene conto dei diritti umani nelle attività svolte dalla stessa;</p> <p>B) Le ore di formazione erogate sui diritti umani nonché la percentuale di dipendenti formati sul tema;</p> <p>C) Il totale e la percentuale di accordi e/o contratti conclusi nel periodo di rendicontazione che includono clausole relative ai diritti umani.</p>
413	Comunità Locali.	<p>A) La percentuale di attività che coinvolgono le comunità locali, accompagnate da valutazioni di impatto volte – se possibile – a prevenire impatti negativi o, in caso contrario, a gestire i reclami e la liquidazione dei risarcimenti.</p> <p>B) Attività con impatti negativi, attuali o potenziali, nei confronti delle comunità locali.</p>
414	Valutazione sociale dei fornitori.	A) La percentuale di nuovi fornitori ¹³⁰ sottoposti a due diligence per quanto concerne gli impatti sociali, in fase di instaurazione di accordi di collaborazione e/o contratti.

¹³⁰ Per “fornitore” si intende l'organizzazione o la persona che fornisce un prodotto o eroga un servizio all'organizzazione di cui è fornitore, sulla base di un rapporto commerciale diretto o indiretto con la medesima. La categoria comprende affiliati, licenziatari, appaltatori e sub-appaltatori, collaboratori esterni, consulenti, distributori, grossisti, intermediari, lavoratori a domicilio, produttori primari e non.

		<p>B) Il numero di fornitori che vengono valutati sul tema degli impatti sociali e, tra questi, il numero di essi con impatti negativi, potenziali o attuali.</p> <p>C) Gli impatti negativi rilevati all'interno della catena di fornitura¹³¹.</p> <p>D) La percentuale di fornitori i cui impatti negativi sono stati limitati attraverso modifiche apportate ai processi, quali ad esempio miglie alle pratiche di approvvigionamento.</p> <p>La percentuale di fornitori con impatti negativi con cui l'organizzazione ha interrotto ogni tipo di rapporto.</p>
415	Politica Pubblica.	<p>A) Il valore monetario del sostegno – da parte dell'organizzazione – alle cause politiche.</p> <p>È bene che l'organizzazione si auto-limiti nell'elargire simili sostegni finanziari in quanto si potrebbe esporre al rischio di corruzione.</p>
416	Salute e sicurezza dei clienti.	<p>A) La percentuale di categorie di prodotti o servizi sui quali si valutano gli impatti in termini di salute e sicurezza dei clienti.</p> <p>B) Il totale dei casi di non conformità alle normative sul tema, esclusi quelli correlati al tema delle etichettature, che viene rendicontato in sede separata.</p>

¹³¹ Nella catena di fornitura sono comprese una serie di attività e soggetti che forniscono prodotti e/o erogano servizi ad un'organizzazione.

417	Marketing ed Etichettatura.	<p>A) Se nell'etichettatura dei prodotti e servizi si computano elementi utili ad un acquisto consapevole da parte dei clienti quale l'approvvigionamento delle componenti, il contenuto (sottolineando se sono presenti componenti con impatto sociale e/o ambientale), l'utilizzo e lo smaltimento dei prodotti ed i relativi impatti.</p> <p>B) I casi di non conformità con normative e codici di auto-regolamentazione in tema sia di etichettatura che di marketing (comprendente pubblicità, sponsorizzazioni...) sottolineando i casi in cui l'organizzazione ha ricevuto sanzioni ed escludendo i casi in cui l'organizzazione ha dimostrato di essere allineata alla normativa.</p>
418	Privacy dei clienti.	<p>In base alle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali, le organizzazioni devono "rispettare la riservatezza del consumatore e adottare misure ragionevoli per assicurare la tutela dei dati personali raccolti, archiviati, trattati o divulgati". Al fine di tutelare la privacy dei clienti è necessario limitare la raccolta dei dati alle sole informazioni rilevanti ai fini di contribuzione allo scopo per cui sono raccolti.</p> <p>Il grado di efficienza nella gestione dei dati personali di un'organizzazione si misura attraverso:</p> <p>a. Il numero di denunce di violazione del diritto in oggetto (la privacy, appunto);</p> <p>b. Il numero di furti e perdite di dati personali.</p>

		Un'organizzazione con un sistema di gestione dei dati personali buono deve possedere numeri modesti o addirittura nulli per i profili a) e b).
419	Compliance Socioeconomica.	A) Le pene pecuniarie, in valore monetario, ed il numero di sanzioni non monetarie. È un dato utile per comprendere il grado di compliance dell'organizzazione nei confronti delle normative a cui è soggetta.